

N. 1698/1960

Corte di Cassazione

Landi Benvenuto di Milano

resistente al ricorso

dell'Azienda Tramviaria di Milano

Udienza: 15 aprile 1941
Trib. Civ. Civile

sentenza
28 maggio 1941

1571

Avv. Caldara Emilio

Saldato con £ 600
25 luglio 1941

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (1114) - TELEFONO 50.653
VIA PRIVATA SIRACUSA N. 3



A S.E.l'on. avv. Ivano e Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4

Villa Mantovana

Mantova

VISITATE
L'ITALIA



dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114).....
Via Privata Sirecusa, 3
Telefono 50.653

20/8-96a

Laudi' Benvenuto.

Cara Benvenuto,

ho ritenuto di una
delle mie attuali azioni, stesso
la tua lettera del 10 cor., della
quale mi accorgo che non devo
esprimermi spiegate bene. E non
di spiegarvi meglio.

Non si è ammesso
al G. P. per un' altra causa. E per
la stessa causa che la Corte d' Appello
ha rinviato al Tribunale per l'ultima
sua volta con l'assunzione della
perdita. Il Laudi per ammesso al
Tribunale subito dopo la sentenza,
a lui favorevole, della Corte d' Appello,
non in Tribunale era stato in
piena sentenza. Per maggior
previdenza ho messo copia semplice

della Lettera sopra.

Amabile salute

Ho appo
Sturlan

P.S. - Sono più di tre
chi non so certo se
sento e di malumore.

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

Raccomandata

MILANO (114) 12 agosto 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.-

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, N. 4

Caro Bonomi,

ti mando un ricorso in Cassazione, in cui il nostro cliente sarà resistente. C'è la delega in calce per fare in Cancelleria la costituzione. Per ora mi limiterei a questo allo scopo di tener dietro alla procedura del ricorso. Poi presenteremo, a tempo opportuno, una Memoria.

E già ti prego di interessarti d'una questione. Il Landi fu ammesso al Gratuito Patrocinio dopo la sentenza favorevole della Corte d'Appello per continuare la causa di liquidazione del danno. Serve il beneficio per resistere in Cassazione? In ogni caso si dovrebbe domandare la nomina del patrocinatore officioso, poichè ora è tale mia figlia che non è iscritta nell'albo della Cassazione.

So che forse sarai assente. Ma non si tratta di pratica urgente.

Con i più cordiali saluti.

Avv. Emilio Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (1114) - TELEFONO 50.653
VIA PRIVATA SIRACUSA N. 3



Esultem
On. Rev. Gaetano Bonanni

Roma
piazza della Libertà, 4

VISITATE
LITALIA

ROMA
2-3
5-XI
40-XIX
DISTRIBUZIONE

2 disen

II Leg.

7 causor

Angora G. red

Mirabile fron
comesso

Ye the
Capuliam
Coostanigian
Zermand

do Post
M

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

7 nov. 1940

Landi - A.T. M. 2

Caro Zanone,

poiché non ci siamo
trovati a Roma, mi permetto di
richiamare la mia precedente lettera
su questo punto Landi di Caspoggio.
Credo che ci sarà tempo prima che
sia sortita l'adunata e quindi per
evitare di regola con la soppressione
della manutenzione il beneficio del
frutto patrimoniale, che mi è
essenziale tener conto al ritorno
appena la dimostrazione non scem-
ga a nostra dispetto e quindi
senza la presentazione di una
nostra offerta. E' per questo
che la in tutto.
E' probabile che

16 ottobre 1870 a Garre d'25 anni;
una te ne rendeva, te sarò d'cose,
per l'occasione.

Carich' salute

affetto

Garre

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)

Via Privata Siracusa, 3

Telefono 50.653

4 ottobre 1940

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

1698
1940

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

avvicinandosi ancora la data di una mia visita a Roma, credo opportuno parlarti di questo controricorso in Cassazione dopo il colloquio che - a proposito del Gratuito Patrocinio e per tuo suggerimento - ho avuto lo scorso mese alla Cancelleria della Cassazione col cav. Cipriani.

Questi mi ha assicurato che, se l'ammissione al G.P. da parte del Tribunale è stata concessa non per assumere un determinato incombenza ma per la continuazione della causa, il beneficio vale anche per resistere davanti la Cassazione. Ora io ho verificato che il Decreto della Commissione (anteriore alla notifica del ricorso in Cassazione) ammette al G.P. "per l'oggetto di cui in ricorso" e nel ricorso si domanda l'ammissione "per la continuazione della causa". Siamo quindi nel caso previsto dal cav. Cipriani. Rimane la questione del patrocinatore nominato :

4 ottobre 1940

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E.I. ON. AVV. IVANOS BOLONDI
mia figlia, che non è iscritta all'Albo della Cassazione. C'è, poi, la delega del Landi a noi due in calce al ricorso. Vedi tu il da farsi anche per affrettare la costituzione, se non la presentazione della Memoria (per il controricorso il termine è scaduto). E intanto verifica a che punto si trova la procedura. Quando, poi, ci vedremo a Roma provvederemo al resto.

Cordiali saluti.

Handwritten signature

Handwritten notes:
Questo mi ha restituito che se l'ammessa al G.P. da parte del Tribunale è stata concessa non per assumere un determinato compito ma per la continuazione della causa. Il beneficio vale anche per restare avanti la Cassazione. Ora ho verificato che il Decreto della Commissione (anteriore alla notifica del ricorso in Cassazione) ammette al G.P. "per l'oggetto di cui al ricorso" e nel ricorso si domanda l'ammessione "per la continuazione della causa". Stimo dunque che nel caso previsto dal G.P. di prima: la questione del patrocinatore nominato:

Handwritten initials



A Sua Eccellenza
Avv. Ivano BONOMI
piazza Libertà 4

ROMA

Dott. Rag. E. MONTANARI

Giornalista

REGGIO CALABRIA

Via Marino, 129

1988

944

POSTAL POINT

VISITATI
LITATI



dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA
MILANO (1114) - TELEFONO 50.653
VIA PRIVATA SIRACUSA N. 3



A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

VISITATE
LITALIA

ROMA
2-3
8-XI
40-XIX
DISTRIBUZIONE

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) **10 novembre 1940**
Via Privata Sirecusa, 3
Telefono 50.653

LANDI = A.T.M.

Caro Bonomi,

sta bene quanto mi scrivi, e te
ne ringrazio.

Cercherò di indurre l'avversario a ritirare
tempestivamente il fascicolo e discutere la causa
in Tribunale nell'udienza prossima del 23 dicem-
bre p.v. Ciò non toglie che converrà intanto
regolarizzare la posizione col G.P. e presentare
una Memoria alla Cassazione.

Con i più cordiali saluti.

*ap
E. Caldara*

11/11-

*P.S. - Ricordo la data di cui è menzionato al
punto.*

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (1114) - TELEFONO 50.653
VIA PRIVATA SIRACUSA N. 3

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Baldara,
Sono in attesa delle
carte necessarie per regolare ~~la~~ il
gratuito patrocinio di Benvenuto (anni)
resistente al ricorso dell' A. P. M.
Come sai ho qui il ricorso ~~autenticato~~ autenticato
con in calce la delega. Ma ~~non~~ ^{intengo} non
~~costituirmi~~ opportuno costituirmi ~~non~~ ^{non} tanto
per risparmio delle poche spese necessarie,
quanto perché dove esibire il ricorso
con la delega alla Commissione del
gratuito patrocinio. Alla quale certo bisognerà
dare copia autentica della sentenza
impugnata. Io ho qui una copia in
carta libera, e non credo sia suffi-
ciente. Vedi di provvedere.

+ + +

Per l'udienza perenne del 25 cor.
milla ho ricevuto dal Montanari, dopo
la sua antica lettera. ~~Il~~ ^{Il} non mi giunge
prima di lunedì 25 la delega ^{del} ~~del~~ ^{del} ~~del~~
potrà partecipare alla discussione. Ce
ne avverti per tua somma.

+ + +
La dott. G. Romelia Trivise mi ha

detto d'averti scritto per una
pratica che le avevi affidata
ma di non avere avuto risposta. De-
sidera che io te ne avverta.

Molti cordiali saluti

aff.

Roma, 23 novembre 1940

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 22 novembre 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi


Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

in plico a parte ti ho spedito
oggi l'esposto Landi per la Commissione del
G.P. avanti la Cassazione, insieme al decreto
di ammissione al beneficio.

Cordiali saluti.



dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (1114) - TELEFONO 50.653
VIA PRIVATA SIRACUSA N. 3



A S.E.l'on. avv. Ivano Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4



VISITATE
L'ITALIA

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

28 novembre 1940

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

Landi - A.T.M.

All' Ecc. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà, N. 4

Caro Bonomi,

in risposta alla tua del 26 corr. comincio a mandarti i certificati di povertà e nullatenenza relativi a Landi, sua moglie e suo figlio, quali ho nel mio incarto, ma che sarebbero formalmente scaduti. Se è appena possibile valersi ancora degli stessi (lo stato di povertà deve ritenersi permanente fino a che il beneficio accordato dalla Commissione del Tribunale non è revocato), sarebbe un buon risparmio di tempo. Perciò ti prego di assicurarmi al riguardo.

Intanto preparo il ricorso e, ove la tua risposta sia affermativa, te lo manderò senz'altro con la firma del cliente affinché tu possa al più presto ottenere il beneficio.

Tutto considerato, penso che sarà meglio sollecitare la discussione del ricorso in Cassazione anziché ritardarlo con il ritiro degli atti. Dal punto di vista pratico è bene far presto data la tendenza della Cassazione contraria al ricorso in questo momento e l'altra tendenza di cambiare da un momento all'altro la sua giurisprudenza.

28 novembre 1940

M.T.A. - 15001

Il "Dott. ..."

Invece non vi è alcun pericolo nel ritardare la discussione del merito, poichè l'eventuale debitore è sicuramente solvibile e può anche darsi che, respinto il suo ricorso in Cassazione, si possa addiventare ad una transazione.

Quanto alla nomina del patrocinatore in Cassazione, è opportuno che essa cada su di te anche perchè se il ricorso - come spero - potrà discutersi in gennaio o febbraio, questi non sono mesi adatti per un altro mio viaggio a Roma. Peraltro, se tu desideri, preparerò io la Memoria da presentare alla Corte.

Con i più cordiali saluti.

aplo
Stalder

Tutto considerato, penso che sarà meglio sollecitare la discussione del ricorso in Cassazione anzichè ritardarlo con il ricorso della prima istanza. Dal punto di vista pratico è bene far presto da la tendenza della Cassazione contraria al ricorso in questo momento e l'altra tendenza di cambiare il momento al momento in cui si può ottenere il beneficio.

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 25 novembre 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI = A.T.M.

Caro Bonomi,

in plico raccomandato a parte ti mando copia autentica della sentenza della Corte d'Appello denunciata in Cassazione dalla A.T.M. affinché tu possa esibirla per regolare il Gratuito Patrocinio. Parlo di "esibire", perchè spero che tu possa ottenerla di ritorno, in quanto mi è necessaria per la discussione del merito avanti il Tribunale per cui sto invitando l'avversario a ritirare temporaneamente il fascicolo dalla Cassazione e non attendere l'esito del ricorso ancora così lontano. Dal tuo espresso ricevuto ieri ricavo che hai ricevuto il Decreto di ammissione al G.P. e l'esposto di Landi da te richiesto.

Cordiali saluti.

Emilio Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)

25 novembre 1940

Via Privata Siracusa, 3

Telefono 50.653

SIMONE = LOSEGO.

Caro Bonomi,

spero che anche tu

sarai stato notiziato del rinvio d'ufficio
della discussione del ricorso in Cassazione
(a me venne telefonato verso le 10 di ieri
mattina) in tempo per evitare la gita di
stamane.

Ti sarò grato se potrai sapere qualcosa
circa la ragione del rinvio.

Con i più cordiali saluti.

ap
Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 2 dicembre 1940
Via Privata Sirecusa, 3
Telefono 50.653
XIX°


LANDI = A.T.M. -

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi
Roma

piazza della Libertà, 4

In assenza di Papà, Le mando il ricorso del Landi al G.P., che non ho naturalmente controfirmato, essendo io estranea a questo giudizio. Lo mando subito, in considerazione di quanto Ella ha scritto a Papà, perchè penso che -se i certificati non valessero- si potrebbe forse presentare il ricorso in attesa di avere i certificati nuovi.

Coi più cordiali deferenti ossequi.


Maria Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

a mano

MILANO (114) 6 dicembre 1940
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

XIX°

LANDI BENVENUTO = A.T.M.-

Caro Bonomi,

a mezzo del mio impiegato
che ha occasione di venire a Roma ti mando
quanto richiedevi con la tua del 3 corr. ; e
ciò è :

1. Tre copie del ricorso pel G.P. (una semplice
l'hai tu con l'originale) ;
2. La sentenza in copia autentica e tre copie
in velina ;
3. Il ricorso della A.T.M. e tre copie in ve-
lina ;
4. I tre certificati di povertà e nullatenenza LANDI
5. Il Decreto di ammissione al G.P. della Commis-
sione del Tribunale di Milano.

Ti rinnovo la preghiera, appena potrai svinco-
lare la sentenza della Corte in copia autentica
notificata, di farme la avere: per quanto sarà
difficile che mi serva qui prima che nella discus-
sione di Roma.

Caro avv. Caldara

Landi

16/11/50

Studio di Avvocato e Procuratore

Dott. Emilio e Dott. Maria Caldara

On.

COMMISSIONE per il GRATUITO PATROCINIO

presso la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

ALLEGATI AL RICORSO

di : LANDI BENVENUTO fu Maurizio, in proprio ed in rappr. del figlio
minore Carlo Landi, di Milano, elett. dom. presso il suo patro-
no off. avv. Maria Caldara - ed in ROMA presso l'avv. Ecc. Ivano
Bonomi,

co n t r o

AZIENDA TRATTARIA MUNICIPALE DI MILANO in persona del suo Direttore
Generale dr. ing. Piero Franceschini, di Milano Foro Bonaparte 61,
elett. dca. in Roma, via delle Muratte 25 presso l'avv. Alfredo
Teburini.

elenco interno

ALLEGATI

- a) Ricorso alla Commis. G.P. avanti la Corte Cassazione
- b) Certificati di povertà e nullatenenza
- c) Copia autentica sentenza impugnata
- d) Ricorso in Cassazione dell'A.T.M.
- e) Decreto di ammissione al G.R. avanti il Trib. Milano



Roma, 11 DIC. 1940 Anno XIX

Corte di Cassazione

del

Regno

COMMISSIONE
PEL GRATUITO PATROCINIO

N. 216

Domanda

Landi

Benvenuto

Contro

Azienda Tramviaria

Municipale Milano

Al Sig.

Landi Benvenuto

dov: ced. prep

e av. Franco Bonomi

Roma

P. Libertà 4

A norma dell' art. 20 Regio Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3282, il sottoscritto Vi avvisa che questa Commissione ha fissato l' adunanza del giorno

28 DIC. 1940 Anno XIX

alle ore

10

per provvedere sulla domanda presentata da e controscritt ^o diretta ad ottenere l' ammissione al gratuito patrocinio per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza in data

9. 22

diembre 1939

emessa dalla Corte di app. di Milano

Potrete intervenire all' adunanza qualora

crediate di valervi della facoltà concessa dal citato art. 20

Le eventuali controdeduzioni scritte dovranno

essere presentate in tempo utile, in bollo da L. 12 con 4 copie semplici.

IL SEGRETARIO

V. Cipriani

Aut. J. Bonomi

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 24 gennaio 1941
Via Private Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI = A.T.M.

Caro Bonomi,

senza complimenti, desidero
stendere tu la Memoria per la Cassazione oppure
devo metterla insieme io? Nel primo
caso ti manderei gli appunti di giurisprudenza
che ho raccolti.

Con i più cordiali saluti.

d/,
Emilio Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 28 gennaio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

Caro Bonomi,

sta bene. Appena potrò
(ora, tanto per cambiare, sono a letto con l'in-
fluenza) metterò insieme una breve Memoria,
salvo svilupparla poi con altra in vista della
discussione.

Cordiali saluti.

*aff.
Cassini*

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

Raccomandata

MILANO (114) 14 febbraio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E.l'on. avv. Ivano Bonomi

R O M A

piazza della Libertà, N. 4

Caro Bonomi,

ti mando la Memoria per Landi
sul ricorso della A.T.M. avanti la Cassazione.
E vi unisco senz'altro una diecina di copie.

Non credo sia il caso di presentare anche
noi il fascicolo degli atti e documenti ; ma,
se tu credi diversamente, scrivimi ed io prov-
vederò subito a mandarlo.

Come ti scrissi, vedi se è possibile di
sollecitare l'udienza di discussione.

Con i più cordiali saluti.

capo
Landi

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) **12 febbraio 1941**
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma


piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

la causa di merito davanti al Tribunale, dopo l'assunzione della perizia ammessa dalla Corte di Appello e riuscita assai favorevole, si è ora rinviata d'accordo al 19 maggio con la speranza che per allora possa essere deciso il giudizio di Cassazione. Puoi ora sollecitare la fissazione dell'udienza ?

Ho quasi finita una Memoria per il Landi, e te la manderò nel numero di copie necessarie appena saranno fatte. Vi unirò anche qualche nota di giurisprudenza che, trattandosi di sentenza della Cassazione, ho creduto serio non precisare nella Memoria.

Cordiali saluti.



Excellenza Primo Presidente
della Corte di Caspajane

Il sottoscritto, difensore
ufficiale di Benvenuto Landi (con
decreto 28 dicembre N° 216 della Comm.
del Gratuito patrocinio ¹⁹⁴⁰) si è costituito
per resistere al ricorso dell'Asienda Tramviana
di Milano. Ricorso inscritto nel registro
1940 al N° 1698.

Poiché trattasi di un ~~caso~~ caso
pietoso che investe ~~la~~ famiglia operaia
e poiché la causa ^{una prova} ~~per~~ ^{di merito} risarcimento
di danno ~~viene~~ è stata più volte
rinviata in attesa della pronunzia
della Suprema Corte, si fa viva
istanza perché possa presto discutersi
il ricorso ~~del~~ presentato superiormente
indicato.

Con ~~distinti~~ saluti
Roma, 18 febbraio 1941



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE III.

SEZIONE CIVILE

N. 1698 R. G. 194

9 MAR. 1941 Anno XIX

Roma, 194 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto Vi avvisa che l'Eccellenza il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

15 APR. 1941 Anno XIX

per la discussione del ricorso

Arena, Antonio - Mammola, Antonio

Luigi Bonaventura

IL CANCELLIERE

[Signature]

Ill.mo

Signor Avvocato

L. Celdone - Loner Bonomy

[Signature]

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Ex: Bourne,

Roma, 31 dicembre
1840

Caro Baldara,

Ho ritirato oggi
il decreto in data 28. di dicembre
(N. 216 = 40) col quale, su
relazione favorevole del Istituto
Procuratore Generale Martorelli, la
Commissione ha ammesso al
gratuito patrocinio il signor
Laudì Benvenuto, rinviandoci
difensore di ufficio.

Dopotutto ~~per~~ mi costituisco
per resistere contro il ricorso
dell' Azienda Tramviaria di Milano,
ricorso di cui non si è finora
fissata la ~~data~~ data di discussione.
Molti auguri cordiali per l'anno
nuovo.

Vedi dicta

Depositi:

- 1° il decreto Gr. Pat.
- 2° il ricorso dell'Agenda con immissione delega -

2 gennaio 1942

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 5 aprile 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E.l'on. avv. Ivanoe Bonomi

Roma


piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

mi affretto a mandarti copia
semplice del ricorso dell'A.T.M., che credevo
erroneamente di averti già spedito.

Rilevo che mi parli di udienza di di-
scussione del 14 aprile, mentre mi hai sem-
pre scritto del 15; il 14, poi, è la seconda
festa di Pasqua.

Cordiali saluti.



AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

della AZIENDA TRANVIARIA MUNICIPALE DI MILANO (A.T.M.)
in persona del suo direttore generale sig. ing. Piero
Franceschini, rappresentata e difesa degli avv. Antonio
Viganoni di Milano ed Alfredo Tamburini di Roma, con
domicilio eletto presso l'ufficio di quest'ultimo in
Roma via della Muratte N. 25

c o n t r o .

LANDI BENVENUTO, di Milano, agente in proprio e quale
legale rappresentante del figlio minore Carlo Landi ;

per ottenere l'annullamento

della sentenza 9-22 dicembre 1939, notificata il 8 marzo
1940, resa "inter partes" dalla R. Corte d'Appello di Mi-
lano, Sezione III.

F A T T O

Con atto 1° novembre 1935 uff. giud. I. Gatti e idetto al
R. Tribunale di Milano, Landi Benvenuto, in proprio e per
il minore figlio Carlo, traeva in giudizio, avanti il Tri-
bunale anzidetto, l'Azienda Tranviaria Municipale di Mi-
lano (A.T.M.) per ottenerla condannata al completo risto-
ro dei danni che asseriva dovutigli, in proprio e nel nome,
in dipendenza di investimento che il minore suo figlio Carlo
ebbe a subire per parte di una vettura tranviaria circolante
in una via di Milano. Esponeva al riguardo l'attore che il
predetto suo figlio mentre in bicicletta percorreva, verso
le ore 15,30 del dì 28 ottobre 1935 in via Monterosa, era
stato investito a tergo, e travolto, dalla vettura della
linea 8.55, riportando gravi lesioni ed anche postumi di
natura permanente parziale.

Assumendo che l'incidente stradale e l'evento dannoso

erano da addebitarsi a colpa esclusiva del manovratore della vettura tranviaria, chiedeva in principalità la condanna ai danni della A.T.M. quale committente di esso manovratore.

Resisteva alla domanda la convenuta, assumendo a sua volta la assoluta incolpevolezza del proprio dipendente personale, e chiedendo così di andare assoluta. L'adito Tribunale di Milano, con sua interlocutoria 7-13 gen. 1936, disponeva inchiesta testimoniale su capitoli "hinc inde" dedotti, intesa così alla ricostruzione delle modalità del fatto secondo le contrastanti versioni delle parti come acquisitive al giudizio elementi utili per la eventuale determinazione quantitativa del danno reclamato; si attendeva, in quella vece ed allo stato, la perizia medica pure richiesta dall'attore, xxx trattandosi di incombente dispendioso e diverso dalla testimoniale.

Riassunta la causa a diligenza dell'Avv. convenuta e nuovamente giudicata in esito alle assunte prove, il Tribunale, con altra sua sentenza 15-26 magg. 1937, ritenuto che l'attore non seppe fornire alcuna convincente prova di colpa che potesse imputarsi al manovratore della vettura, mentre, per contro, la assoluta incolpevolezza di costui appariva chiara emergenza della seguita inchiesta, mandò assoluta la A.T.M. dalle domande dell'attore, obli carico integrale a quest'ultimo dell'espeso giudiziari.

Chiesto patrocinio, il Landi appellava da tale sentenza chiedendone la riforma con riaffacciare in sede di gravame, la minore tesi della colpa concorrente dello stesso ciclista danneggiato, quale già subordinatamente prospettata in prime cure.

Anche la causa d'appello veniva riassunta e portata a decisione a cure e spese della convenuta.

In accoglimento appunto della seconda subordinata difesa dall'attore, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza ricordata in epigrafe 9-22 dic. 1939, dichiarava il sinistro stradale dovuto ad imputabile alle colpe concorrenti così del ciclista come del manovratore della vettura tranviaria, precisando e concordando la misura di tale concorso nel dividimento delle kg liquidanda oltre ai danni spettanti al danneggiato.

A quest'ultimo effetto la Corte di Milano, rimessa la causa al primo giudice, disponeva perizia medica diretta all'accertamento delle conseguenze residue al minore

per le riportate lesioni ; condannava inoltre pure dimi-
diandola, la A.T.M. nelle spese giudiziali di prime e di
seconda cura.

Contro questa sentenza della Corte di Milano insorge
l'A.T.M. di Milano mediante il presente ricorso, proponendo
il seguente mezzo di annullamento :

Violazione e falsa applicazione dell'art. 29, 3° cap. del
Cod. Stradale (R. D. 8/12/1933 N. 1740) in relazione alle
norme di diritto comune sulla colpa aquiliana (art. 1151-
1153 Cod. Civile) ; nullità e sensi dell'art. 517 N. 3 Cod.
Proc. Civ.

Trattasi, nella fattispecie, di urto o collisione tra una
bicicletta ed una vettura tranviaria. Ora è principio assodato
e quindi non più meritevole di ragionevole dubbio, quello,
già ovviamente affermato dalla prima sentenza interlocutoria
del Trib. di Milano, delle inapplicabilità alle tranvie della
presunzione di colpa stabilita dall'art. 720 del Cod. Strad.,
come si rileva dal successivo art. 131. Conseguentemente la
colpa che si presume addebitabile a carico del manovratore
della tranvia, lungi dal sorgere e sussistere allo stato pre-
suntivo, dovrà provarsi da chi la allarga ; e la disciplina
di essa, anche in ordine alla sua concreta entità, non può che
rientrare nell'ambito delle norme di diritto comune di che
agli art. 1151, 1153 Cod. Civ. il puro principio pacifico, perché
risultante del pari da esplicita disposizione della stessa
legge speciale, quello della assoluta precedenza spettante,
negli incroci, ai veicoli circolanti su binari (art. 29, 3°
cap. Codice Stradale) ; salvo, nondimeno, l'obbligo per i
conducenti tranviari di attenersi, comunque, alle comuni nor-
me di prudenza.

Fernati preliminarmente questi molto semplici principi,
sui quali non è possibile dissenso, è a vedersi se di essi
abbia fatto retta ed integrale applicazione la sentenza
impugnata. Dipinto che no, pur mantenendo rigorosamente
come dobbiamo la rappresentazione del fatto, e delle sue ne-
cessità, entro quei precisati confini di accertamento che in

Corte di merito, nel suo finale apprezzamento delle risul-
tanze dell'istruttoria orale, gli ha fissati.

Stà in fatto - secondo che ritiene la Corte valutando, diversamente dal Tribunale, le emergenze dell'inchiesta - che il ciclista Landi, proveniente dalla laterale via Tinoretto, giunto al crocevia di via Monterosa, si accinse a farne l'attraversamento ma prima risalendo all'altezza della tabella che segna una fermata "facoltativa" della tranvia, e quindi tagliando, proprio in quel punto, la via Monterosa, mentre sopraggiungeva la vettura con rimorchio N.722, diretta alla periferia. È più precisamente stà ancora il fatto che quando il ciclista iniziò l'attraversamento, egli trovavasi alla distanza di circa 10 metri dal punto raggiunto dal tram. È pure circostanza accertata ed incontrovertibile che la tabella collocata sul crocevia contrassegna una fermata "facoltativa", non "obbligatoria", della tranvia. Così stando le cose, e cioè anche ammessa ed accertata, come deve ammettersi ed accertarsi, la versione da ultimo adottata dal giudice d'appello in conformità a quella ritenuta dal primo giudice, non si vede come la colpa esclusiva dell'incidente non sia da ravvisarsi, con precisa individuazione, allo stato contravvenzionale del ciclista, il quale, in spregio alla nota norma di circolazione, al luogo di lasciarsi sfilare davanti il convoglio tranviario, che non uccinava né a rallentare né a fermarsi, ne invase improvvisamente la sede, a brevissima distanza dalla motrice, restando poi da questa colpito per urto contro la ruota posteriore della bicicletta.

È, infatti, particolare non meno accertato che la vettura tranviaria fu prontamente arrestata dal manovratore non appena questi poté rendersi conto della incauta ed imprevedibile mossa del ciclista. Ed il fatto che la bicicletta fu urtata nella ruota posteriore, con urto leggero ma sufficiente a provocare la caduta del giovanotto ciclista, stà a dimostrare che il detto manovratore fece d'ogni suo meglio per evitare l'investimento, riuscendo solo ad attenuare le conseguenze che potevano anche essere ben più gravi, forse mortali.

Ora, riconoscendo, come fa la Corte di merito, la grave imprudenza del Landi e la sua palese trasgressione della risaputa norma, per poi fare a carico del manovratore di non

avere anche saputo compiere la eccezionale manovra di arresto - su brevissimo spazio - dell'intero convoglio, significa negare "in radice" valore a quell'assorbente atto imprudente e contravvenzionale che si imputa al ciclista; sia pure che ciò siasi fatto ai limitati effetti di attenuare l'obbligo di risarcimento con la artificiosa configurazione di altra colpa concorsa nella determinazione dell'evento dannoso. Ricorda ed afferma la Corte, proprio a proposito dell'arresto della vettura tranviaria, che, in altri casi da essa decisi, rimase dimostrato che una vettura con rimorchio, anche di vecchio tipo, quale quello di cui è causa, poté essere arrestato, con l'uso del freno magnetico, in 7 metri, da quale era, in quei casi, la velocità tenuta dal convoglio? L'affermazione ed il richiamo ad altri proceduti - che del resto non si conoscono e che si contestano - non è davvero argomento di convincimento, e porterebbe senz'altro a ritenere che si possa fare rimprovero al conducente tranviario sempre quando non spiega, anche in circostanze eccezionali, una eccezionale abilità di arresto della vettura. Ora a tanto non può spingersi il "dovere" del manovratore; così come non può farsi a lui carico di sempre prevedere, e quindi prevenire, tutte le mosse imprudenti di pedoni ciclisti e di altri conducenti di veicoli, anche le più incaute ed imperstate.

L'argomento ora ricordato ci appare, così, suggerito, all'evidenza, dalla idea preconcetta ed unilaterale apprezzabile, di ritrovare, sia pure "in partibus", un responsabile del disgraziato incidente.

Tutta, è invero, la motivazione della sentenza impugnata è fatta convergere a questo volenteroso ritrovamento. Senonché, anche gli altri argomenti all'uopo invocati, non possono persuadere.

Se così non persuade - che anzi porterebbe ad opposta decisione - la ragione addotta dalla Corte, che, essendovi nel punto dell'attraversamento la fermata "facoltativa" del tram indicata da una tabella ad un crocevia di notevole importanza per la larghezza della platea stradale, "prudenza" consigliava ugualmente di vigilare e rallentare la corsa, essendo normale che il pedone (sono parole della sentenza denunciata) "si affidi a trovarsi la strada nei punti ove è segnata la fermata". La ragione varrebbe se si trattasse di fermata obbligatoria o se

(il che non è affatto dimostrato, che anzi è dimostrato il contrario) la tranvia avesse accennato a doversi fermare per richiesta dei passeggeri trasportati che ne volessero discendere, oppure se la presenza dei pedoni sostanti in prossimità della tabella ed in atteggiamento di richiedere la fermata del convoglio per salirvi, giustificasse l'attesa e la previsione del rallentamento del convoglio stesso ed il suo successivo arresto. Nulla di tutto ciò, ed il manovratore non aveva dovere e ragione di rallentare, in perfetto rettilineo, là dove non avvistava ingombri stradali o ragionevoli possibilità di improvvisi attraversamenti. Il ciclista doveva fare conto sulla semplice "probabilità" che la tranvia si fermasse per la sola presenza, in quel punto, della tabella, essendo provato che nè dall'interno nè, apparentemente, dall'esterno, nessun passeggero reclamava il fermo della vettura stessa.

La sentenza di codesta Corte App. (28-6-1939, in causa Carnevali c. A.T.M. pubblicata in "Responsabilità Civile e Previdenza" 1939, p. 359), che la Corte di Milano cita proprio a proposito dei punti stabiliti per le fermate delle tranvie, non si adatta davvero al caso in esame, poiché riflette il ben diverso ed opposto caso di una fermata "obbligatoria". "Il mancato arresto della vettura tranviaria ad una fermata obbligatoria - insegna ~~sta~~ codesto Supremo Collegio - può costituire omissione colposa anche nei confronti degli altri utenti della strada, in quanto essi facciano ragionevole assegnamento sulla fermata".

Il continuo, motivando, la sentenza citata: "Le fermate obbligatorie sono segnalate a tutti e sono normalmente osservate; e da ciò non può desumersi che il tranviere prudente debba prospettarsi l'eventualità che gli altri utenti della strada vi facciano ragionevole assegnamento, tanto più che esse di consuetudine sono stabilite in modo da conciliare l'esigenza del servizio con quella della circolazione, come si verifica in ispecie presso gli incroci. La inosservanza rappresenta manifestamente un fatto del tutto normale e non può quindi essere dissociata dall'uso di speciali cautele".

L'insegnamento, a parte l'autorevolezza della fonte,

non potrebbe apparire di contenuto più evidente e persuasivo.

Ma nella fattispecie trattasi di fermata "facoltativa" e, per essa, e per troppi ovvi motivi, non ricorrono le ragioni ricordate nella pronuncia or ora accennata. Non è per niente fatto anormale che una vettura non si arresti ad una fermata semplicemente facoltativa; sicchè gli altri utenti della strada, veicoli e pedoni, non possono nè debbono fare assegnamento sulla eventualità che essa si arresti a luogo di proseguire senza arrestarsi. Adunque, anche per questo verso e sotto questo profilo, non si riesce a ravvisare elemento di colpa a carico del manovratore, mentre si rileva anche maggiormente manifesta la colpa assorbente del ciclista Landi.

La sentenza impugnata credette ancora di riscontrare motivo di colpevolezza del manovratore argomentando alla circostanza, ritenuta provata, che questi avrebbe avvisato il ciclista a distanza di almeno 20 metri prima del punto dove avvenne l'infortunio. Poichè è pertanto provato che l'attraversamento del ciclista avvenne quando la tranvia gli era lontana appena 10 metri, è necessario ammettere - e la sentenza lo ammette - che per certo tratto il ciclista stesso fu dal manovratore visto e percorso lungo il viale Montersa e cioè in posizione sufficiente di convoglio, per risultare, con il noto, all'esistenza della tabella indicante la fermata facoltativa, su dove poi eseguì l'improvviso ed imminente attraversamento del binario. Tutto questo ritenuto per vero, se ne deve dedurre che il manovratore, lungi dal poter prevedere che il Landi raggiungesse la tabella al fine di eseguire, proprio da quel punto, l'attraversamento, doveva al contrario arguire che il ciclista continuasse la sua rotta lungo la via Montersa seguendo la direzione della tranvia. Comunque, nulla autorizza a ritenere che il contegno del ciclista fosse tale da ingenerare nel conducente tranviario la ragionevole previsione che il Landi si accingesse imminente ad invadere e tagliare la sede tranviaria. E così, ancora una volta, alla mancanza di concreti elementi di colpa, si supplisce con argomentazioni congetturali, facendosi addirittura rimprovero al manovratore di non avere, in buona sostanza, anche "indovinato" le intenzioni del ciclista.

Per concludere, la Corte di merito non ha saputo convincentemente rappresentare alcun apprezzabile elemento di colpa sussistente, nemmeno in tenue misura, a carico del manovratore, se il dovere di prudenza incombente a costui si intende - come ha da intendersi - secondo le comuni norme di vigilanza, di diligenza e di ordinaria cautela; appona essendo il caso di ancora ricordare che, per non essere a lui applicabile la presunzione legale di cui all'art. 120 cod. str., non si può richiedergli la prova della prestazione positiva di quella particolarissima diligenza e cura che, secondo la già rigorosa interpretazione di tale norma della legge speciale, è invece richiesta per completamente vincere e rimuovere la presunzione stessa.

La colpa e lo stato contravvenzionale del ciclista appare, così, e resta, la causa esclusiva ed efficiente del sinistro, sì che le conseguenze di esso non possono che ricadere sul pedicelo danneggiato.

Per i susposti motivi confidiamo che la sentenza della Corte di Milano sarà oggetto del richiesto annullamento.

CONCLUSIONI :

Piaccia alla Sacra Corte di Cassazione del Regno, cassare la denunciata sentenza 9-22 dic. 1939 della 3. Corte d'app. di Milano, con i conseguenti provvedimenti di razione e di legge, e con la condanna delle controparti nelle spese.

Notificato il 6 giugno 1940 XVIII Uff; giud. V. Silvano
al domicilio eletto presso l'avv. Maria Caldara

Eccell.^{ma} CORTE di CASSAZIONE CIVILE

R O M A

M E M O R I A

per LANDI BENVENUTO di Milano, in proprio e quale rappresentante del figlio minore LANDI CARLO, elettivamente domiciliato in Roma - piazza della Libertà N.4 - presso il suo avvocato officioso Ecc. avv. Ivano Bonosi,

sul ricorso

dell'AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE DI MILANO, elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Alfredo Taaburini e da questi rappresentata e difesa insieme all'avv. Antonio Viganoni di Milano

c o n t r o

la sentenza 9-22 dicembre 1939-XVIII- della R. Corte d'appello di Milano.

Il ricorso dell'Azienda Tramviaria Municipale di Milano, pretese poche e sommarie notizie di fatto, si addentra nell'esame di quello che essa dice diritto, spulciando alcuni argomenti della sentenza di merito per tentarne, ad uno ad uno, la confutazione. Invece la sentenza denunciata, costituisce con l'intera motivazione e il dispositivo un tutto logico e giuridico, che dall'esame oggettivo delle risultanze di fatto della causa attraverso un sempre corretto apprezzamento giunge alla conclusione che, secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio, che "le vetture tramviarie il cui esercizio" si svolge nell'ambito della comune circolazione stradale, devono essere guidate, in relazione all'obbligo del neminem laedere con la dovuta diligenza, e l'esonerano dall'osservanza delle regole comuni sulla circolazione stradale non può essere dissociato dall'uso di speciali cautele, come quelle che possono essere richieste prima di attraversare gli incroci e dalle comuni norme della prudenza".

Valga il vero.

La sentenza di merito così comincia la trattazione in diritto :

"Il giovinetto Carlo Landi nel pomeriggio del
" 28 ottobre 1935 in Milano, provenendo da via Tin-
" toretto in bicicletta e giunto all'incrocio di
" via Monterosa, si accinse ad attraversarlo per
" portarsi in via Corraggio; nell'attraversamento
" del crocevia venne investito nella ruota poste-
" riore della bicicletta dalla vettura tramvia-
" zia N.722 della linea 51 che percorreva via
" Monterosa diretta a S. Siro, e ~~fu~~ fu buttato
" a terra. Riportò gravi lesioni, e fu ricover-
" rato all'ospedale Maggiore in preda a emor-
" zione cerebrale con prognosi riservate.

°°

Prospettate le opposte tesi di fatto del
Landi e dell'A.T.M. in giudizio, la sentenza
riassume le risultanze della prova testimonial-
le disposta e raccolta:

1. - " Il Landi fu raccolto a terra dopo

" l'investimento quasi sotto il cartello che se=
" gna la fermata del tram (teste Santoro Amleto).
" Si era dedotto a prova che ivi fosse punto di
" fermata obbligatoria. Risulta invece trattar=
" si di fermata facoltativa (testi Sartori Giu=
" seppè e Ottuzzi Antonio).

2.- " Il treno tramviario era formato da
" una carrozza motrice e da un rimorchio, era
" gremito di molti viaggiatori e correva a velo=
" città piuttosto spinta (testi Amleto Santoro,
" Sartori Giuseppe, Ottuzzi Antonio). I testi An=
" gelo Cogliati, manovratore del treno tramvia=
" rio, e Clerici Angelo, bigliettario, non hanno
" contraddetta questa circostanza.

3.- " Il giovinetto Landi ~~proveniva~~ pro=
" veniva pedalando una bicicletta da via Tin=
" toretto ; giunto al crocevia di via Montero=
" sa, egli volle attraversare tale via per por=
" tarsi in direzione di via Correggio.

"Il teste Giuseppe Sartori ha dichiarato
" di aver visto quando Landi imboccò con la
" bicicletta il viale Monterosa provenendo
" da via Tintoretto e proseguì per attraversare
" il viale Monterosa ; e quando, sopraggiunto
" dalla carrozza tranviaria, venne investito di fianco
" nella ruota posteriore della bicicletta dal lato
" sinistro del tram. Ciò proverebbe che il tram
" investì il ciclista quando questi aveva già attraversato
" con la ruota anteriore il binario.

" Detto teste ha fatto presente che via Tintoretto
" si innesta all'incrocio del viale Monterosa
" in senso obliquo (ad angolo ottuso per chi
" guarda dal viale Monterosa verso S. Siro,
" come si osserva sulla planimetria prodotta),
" in modo che il manovratore del tram avrebbe
" avuto modo di avvistare il ciclista anche
" prima che questi avesse iniziato l'attraversamento
" del viale Monterosa.

Qui la sentenza fa un esame minuto della diversa versione data dal teste Giuseppe Dognini, manovratore del tram e, sulle sue indicazioni, della A.T.M. (I), versione in parte appoggiata ma nella sua maggior parte contraddetta dal teste Ottuzzi, versione che l'A.T.M. aveva tentato di suffragare con una planimetria che collocava al treve il punto dell'investimento. E su questo punto conclude: " Ma è risultato in modo certo e inequivocabile che Landi, dopo l'investimento, fu raccolto a terra quasi sotto la tabella della fermata facoltativa che si trova sul crocevia di Viale Monterosa

(I) Per un lapsus calami la sentenza nomina come manovratore del tram, a proposito della sua *formazione*, il teste Cogliati che invece era il condacente di un'automobile trovata vicina al luogo. Ma non è dubbio che il manovratore è il Dognini che l'A.T.M. ha introdotto come teste sul fatto proprio per cui è stato processato in sede penale e assolto per insufficienza di prove.

" con via Tintoretto e via Correggio, cioè alla
" stessa altezza dell'imbocco di via Tintoretto :
" il che esclude positivamente che il Landi abbia
" risalito con la bicicletta un tratto di viale
" Monterosa sino quasi a giungere all'altezza del
" crocevia di via Monte#Gervino, ed abbia eseguito
" la manovra *rapida* che il manovratore Nognini
" e Ctuaggi hanno narrato ".

Perciò la ricorrente dice cosa assolutamente

inesatta quando afferma che la sentenza denunciata

ammette avere il Landi pedalato in posizione af-

fiancata al convoglio : proprio ciò che la sentenza

esclude nel modo più categorico.

È ciò basta, anche se in questa sede si potes-
sero fare argomentazioni di merito, per confutare
in pieno la ricorrente sul punto che la colpa del
Landi potesse ritenersi assorbente e non soltanto
concorrente.

Ma l'A.T.M. nel suo ricorso insiste perfino nell'affermazione "che la vettura fu prontamente " arrestata dal manovratore appena questi potè " rendersi conto della incauta ed imprevedibile " mossa del ciclista ". Impenitente ostinazione quella di ritornare sulla mossa incauta e imprevedibile che la Corte di merito ha positivamente esclusa ! Ma peggio ancora il parlare come di cosa accertata del pronto arresto della vettura, dopo che la Corte di merito con una esauriente motivazione ha ripudiato la versione interessata e difensionale del manovratore Dognini anche per "la inconciliabilità di quanto ha asserito Dognini nei confronti dei rilievi obbiattivi sopraccennati", e dopo che ha ritenuto come la vettura venisse fermata a venti metri dal luogo dell'investimento (i cinque metri di cui parlava Dognini erano in relazione alla località diversa in cui egli affermava essere avvenuto l'investimento). E facciamo grazia dall'altra circostanza, ritenuta

per vera dalla sentenza denunciata : che, cioè, il Dognini non si è nemmeno accorto dell'investimento.

°°°

Fino a qui siamo in materia di accertamenti di fatto, ritenuti dalla Corte di merito e deformati dalla ricorrente : degli apprezzamenti sul fatto la ricorrente farà poi il maggior scempio.

Ma, quanto a questi, basterà riprodurre la conclusione cui è venuta la sentenza denunciata dopo dieci pagine di motivazione in fatto :

" Il Tribunale, valutate le risultanze processuali, ritenne invece come vera la versione del fatto data dal teste Dognini". Del resto, la stessa ricorrente, impostando il punto di questione, scrive nel suo ricorso : "Sti in fatto" - secondo che ritenne la Corte, valutando diversamente dal Tribunale le emergenze dell'inchiesta, che ecc. ecc. "

Dunque, valutazione delle emergenze del-

l'inchiesta : la più univoca definizione dell'ap-
prezzamento di fatto, del giudizio di merito in-
censurabile in Cassazione.

°°

Infine - come abbiamo detto - la ricorren-
te fa scempio di questi apprezzamenti di fatto.

Quando la sentenza della Corte di merito ha
esaminato ad una ad una le testimonianze, le ha
controllate l'una con l'altra, le ha soprattutto
controllate con rilievi obbiettivi, non dovrebbe
esser più lecito accusare il Magistrato di avere
creato una "artificiosa configurazione di colpa"
e di essere stato guidato da una prevenzione la-
gale, anche se ispirata a sentimenti umani, co-
stituirebbe sempre una infrazione ai doveri del
giudicante. Peggio, poi, se per adombrare queste
accuse si ricorre - come nel caso concreto - a
deformare i fatti e svisare perfino i rilievi
e gli apprezzamenti di fatto del Giudice di me-
rito.

Ma - a parte l'insindacabilità del giudicato su questo terreno - la sentenza denunciata non ha certo bisogno delle nostre difese. Basterà, per rimanere ad un livello più alto della discussione, rilevare che le argomentazioni della ricorrente potrebbero forse essere giustificate se la Corte di merito avesse esclusa la colpa del Landi e si trattasse di giudicare - ove fosse ammissibile in questa sede - se alla stregua delle risultanze dell'istruttoria la colpa fosse o del Landi oppure del manovratore della vettura tranviaria. Ma la colpa del Landi è stata ritenuta appunto in base a quell'articolo 29 del Codice Stradale di cui la ricorrente denuncia ora la presunta violazione da parte della Corte di merito. Perciò, trattandosi solo di vedere se fu bene giudicato esservi concorso di colpa da parte del manovratore, una è la questione di diritto sottoposta al Supremo Collegio - se la disposizione dell'art. 29 del Codice Stradale dispensi il manovratore di

una tramvia nell'ambito della comune circolazione stradale dall'osservanza delle comuni norme della prudenza. Su di che non spenderemo parole inutili, limitandoci - per la integrità logica del nostro ragionamento - a ricordare a noi e al ricorrente gli insegnamenti di questo Supremo Collegio, ripetuti più volte e proprio in confronto della Azienda Tramviaria Municipale di Milano.

°°°

Questa tenta un diversivo polemico, e vorrebbe dare colore di questione giuridica al rilievo che la sentenza denunciata, tra gli altri argomenti addotti per ritenere la colpa del manovratore, accenna al fatto che il Landi attraversò il binario là dove era la tabella indicante la fermata facoltativa. E si disturbò anche a citare il giudicato di questa Eccell.

Corte in un caso in cui si trattava di fermata
obbligatoria là dove motiva : " Le fermate ob-
" bligatorie sono segnalate a tutti e sono
" normalmente ~~ris~~ osservate ; e da ciò può ben
" dedursi che il tranvier ~~e~~ prudente ~~sub~~ debba
" prospettarsi l'eventualità che gli altri utenti
" della strada vi facciano ragionevole assegna-
" mento, tanto più che esse di consueto sono sta-
" bilite in modo da conciliare l'esigenza del
" servizio con quella della circolazione, come
" si verifica in specie presso gli incroci ;

Notando ad esuberanza, che questa argomen-
tazione si attaglia perfettamente al caso con-
creto, essendo pacifico che la fermata facolta-
tiva corrispondeva ad un importante incrocio
ed essendo notorio che nel servizio tranviario
di Milano le fermate facoltative costituiscono
circa i tre quarti delle fermate fisse nel loro
complesso. Ma l'errore logico e giuridico della

ricorrente consiste soprattutto nel voler considerare a sè uno solo dei molti argomenti di fatto che hanno formata la convinzione della Corte di merito sulla colpa concorrente del manovratore. Non riprodurremo ancora brani testuali della sentenza denunciata. Ci limitiamo ad elencare quegli argomenti: 1) la velocità un po' spinta; 2) la possibilità che aveva il manovratore di avvistare il ciclista prima che questi iniziasse l'attraversamento del binario; 3) la confessione del manovratore di avere avvistato il ciclista fin da 20 metri di distanza e quella successiva di non essersi accorto dell'investimento; 4) l'esclusione della manovra imprudente e imprevedibile attribuita al ciclista Landi; 5) il non avere fermato nè rallentato il tram, essendo almeno certo che l'attraversamento avvenne quando il tram era ancora distante dieci metri dato che "sarebbe bastato un attimo per evitare l'investimento", mentre

è pacifico che quel treno tramviario avrebbe potuto essere anche fermato entro sei metri e, da ultimo, a la ~~fixa~~ circostanza della fermata facoltativa insieme a quella del crocevia. Anzi la sentenza denunciata, proprio secondo l'insegnamento della sentenza di questo Supremo Collegio invocata dalla ricorrente, considera la fermata facoltativa in funzione dell'esistenza del crocevia, e scrive: "E, poichè in quel punto eravi la fermata facoltativa ed un crocevia con attraversamento di notevole importanza per la larghezza della platea stradale, prudenza consigliava ugualmente di vigilare e rallentare la corsa, essendo normale che il pedone si affidi a traversare la strada nei punti ove è segnata la fermata". E' quest'ultimo un apprezzamento di fatto, non solo incensurabile in questa sede, ma positivamente inattaccabile, in quanto la prevalenza in Milano delle fermate

facoltative sulle obbligatorie porta necessariamente ad una loro prevalente funzione di conciliare le esigenze del servizio ferroviario con quelle della comune circolazione stradale specialmente in corrispondenza dei crocevi.

Ma torniamo alla nostra osservazione fondamentale. L'argomento appoggiato alla esistenza della fermata facoltativa messo insieme ad altri otto o nove elementi di convinzione in fatto e, soprattutto, connesso con quello del crocevia e dell'attraversamento di notevole importanza, potrebbe anche essere - contro ogni considerazione di diritto e di senso pratico - abbandonato, senza che per questo la motivazione della sentenza denunciata avesse a perdere qualcosa della sua fondatezza e del suo valore logico e morale.

Invece considerazioni di diritto e di senso pratico impongono di non scartare nemmeno l'ar-

momento della fermata facoltativa. Ciò è tanto vero che l'A.T.M. ha tentato, perfino con la produzione di una planimetria non rispondente al vero, di collocare il punto dell'investimento dove c'era un attraversamento ma non la fermata facoltativa. Del resto, anche indipendentemente dalla funzione che hanno le fermate facoltative a Milano in relazione ai crocevia, è ovvio che, agli effetti della responsabilità di un manovratore tramviario, tra fermata obbligatoria e fermata facoltativa si tratta al più di una diversa applicazione degli stessi doveri comuni della prudenza. Se, infatti, il mancato arresto della vettura tramviaria ad una fermata obbligatoria - per essere le parole di questo Supremo Collegio invocate diversamente - può costituire omissione colposa anche nei confronti degli altri utenti della strada, in quanto facciano ragionevole assegnamento sulla fermata", il mancato rallentamento della vettura tramviaria

ad una fermata facoltativa può costituire una
equivalente omissione colposa sempre nei con-
fronti degli altri utenti della strada. È bene
ha ritenuto la Cortedi merito che nel caso con-
creto l'omissione colposa esiste, in quanto ha
pure ritenuto ~~non~~ ^{con} insindacabile apprezzamento
il fatto che "sarebbe bastato un attimo per evi-
tare l'investimento". Che, poi, per esigenze
regolamentari e pratiche il rallentamento sia
normale e doveroso alle fermate facoltative
non può essere messo in dubbio, tanto più quan-
do - come nella specie - la fermata facoltati-
va si trova al crocevia di "un attraversamento
di notevole importanza", dove tra l'altro pos-
sano sopraggiungere cittadini per approfittare
appunto della fermata facoltativa. Di qui il
ragionevole assegnamento che il
ciclista non poteva fare sul rallentamento
della vettura - ciò che attenua, ma non sopprime
la sua colpa - e, soprattutto un altro degli otto

o nove argomenti per ritenere il concorso di colpa del manovratore.

°°

Scrupolo di difesa - trattandosi di un caso giuridicamente caratteristico e ~~xxxxxxx~~ umanamente pietoso - ci ha indotti a seguire il ricorrente anche nelle sue censure che esorbitano dalla materia censurabile in questa sede. Ma tutta la confutazione del ricorso può essere ridotta a due punti :

a) la questione di diritto - se l'art. 29 del Codice Stradale ~~non~~ lasci sussistere il dovere della norma di comune prudenza nella guida delle tramvie in sede di comune circolazione stradale - è stata risolta ripetutamente da questo Supremo Collegio in senso contrario alla tesi del ricorrente ;

b) la sussistenza del concorso di colpa del manovratore tramviario è stata risolta dalla Corte di merito con un apprezzamento di fatto incensurabile e, ad ogni modo, inattuabile.

Cario Caldara,

Roma, 15 aprile 1941

Stamani si è discusso
il ricorso dell' Azienda Granivaria di
Milano, resistente Landi Benvenuto. Il
P. M. ha concluso per il rigetto del ricorso
adottando in pieno le nostre osservazioni.
In questo momento ricevo conferma
che il ricorso è stato respinto.

Per il ricorso Lorego, dove noi eravamo
parte civile per Simone Gerolamo, ulteriori
notizie fanno vedere che la Corte abbia
senz'altro rigettato il ricorso ~~di~~
dichiarando che il fatto costituisce il delitto
di cui all'art. 490 Cod. Pen. Non ho ancora
conferma, ma presto potrò ~~vedere~~
la sentenza. vedere

Cordiali saluti.

6
incrocio. ~~da~~ ~~la~~ ~~legitt.~~ a credere
che in quel punto il tram
debba rallentare. Non rallentato
che anzi il mantenere
la velocità spinta che il
tram aveva indubbiamente
costituisce, negli stessi imprudenti
che se poi si è aggrava che
il manov. aveva scritto il
giò. Lunedì 20 arresti prima
e non ~~fermato~~ ~~non~~ ~~un~~ ~~carrello~~
~~si~~ ~~rallento~~ - la corsa evitando
un incidente (che in un
attimo poteva essere evitabile)
si profila arrett. la irrespon-
sabilità del conduttore stesso.
Per questo chiediamo il
rigetto del ricorso.

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 16 aprile 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A. T. M.

A S.E.L' on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri. Grazie.
Cerca di sollecitare - se è possibile - la pubblicazione della sentenza. Ove in prossimità del 19 maggio (giorno dell'udienza di merito avanti questo Tribunale) la pubblicazione non fosse ancora avvenuta, mi procurerai un certificato della Cancelleria per ottenere un breve rinvio oltre il numero consentito.

Cordiali saluti.

Maria

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 29 aprile 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI = A.T.M.

A S.E.l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma


piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

sta bene quanto mi scrivi.

Il certificato della Cancelleria della
Cassazione dovrebbe essere datato tra
il 15 e il 17 maggio, e occorre a me per
l'udienza del 19. Se c'è pericolo che non
arrivi in tempo, puoi anticipare la data del
rilascio.

Cordiali saluti.



dott. avv. EMILIO CALDARA

dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 5 maggio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI-BENVENUTO A.T.M.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

in relazione alla nostra ultima corrispondenza, preparo per il 19 corr. la Comparsa conclusionale avanti il Tribunale, che mostrerò, insieme al Certificato della Cancelleria della Cassazione che tu mi manderai, per ottenere un ultimo rinvio (oltre il 5° regolamentare) e soprattutto un rinvio relativamente breve sì da discutere la causa prima del periodo feriale.

Intanto rilevo che la liquidazione delle spese a nostro favore non è stata per anco fatta. Perciò, appena avrai la copia autentica della sentenza e prima di spedirla, bisognerà che tu chieda alla Corte tale liquidazione. Io ti scriverò subito la data della nuova udienza avanti

il Tribunale affinché tu possa calcolare il tem-

della Corte di Cassazione.

5 maggio 1941

po utile per una cosa e per l'altra : la li-
quidazione delle spese onorarie e di invio
a me della copia autentica della sentenza.

Cordiali saluti.

ROMA

piazza della Libertà, 4

Carlo Bonomi

... la relazione alla nostra ultima cor-
rispondenza, pregando per il 19 corr. la Compagnia
consulenziale avanti al Tribunale che resterà,
in attesa di certificazione della cancelleria della
Cassa che tu mi mandi, per ottenere un
ultimo rinvio (oltre il 5 regolamento) e sopra-
tutto un rinvio relativamente breve al disca-
tere la causa prima del periodo festivo.
Tanto rilevato la liquidazione delle
spese a nostro favore non è stata per ora fatta
però, appena avrai la copia autentica della
sentenza e prima di spedirla, prego che tu
chiedi alla Corte tale liquidazione. Io ti sottri-
verò subito la data della nuova sentenza avanti
al Tribunale affinché tu possa calcolare il tem-

Handwritten note at the bottom of the page

domanda in carta da bollo di L. 6 diretta
mente alla Cancelleria della
Prima Sezione Penale. Perche tu
possa direttamente inviare l'istanza
alla Cassazione ^{alla Cassazione} e
ricorvati che il ricorso e
stato discusso il 9 aprile 1941.
nell'udienza

Cordiali saluti

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA


MILANO (114) 20 maggio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

Caro Bonomi,

la causa di merito in Tribunale
si è potuta (e dovuto) rinviarla al 19 giugno
p.v. con la speranza di assegnarla allora a sen-
tenza. A tale scopo mi sarebbe necessario avere
copia autentica della sentenza della Corte di
Cassazione entro il 10 giugno. Sarebbe, poi, molto
opportuno che tu mi avvisassi subito quando l'av-
versario potrà ritirare il fascicolo.

Cordiali saluti.



Ricorso di III fog. 848
Ditta Radice e C. Impresa costruz.
costr.

L. An. Dum. Giustiniano
" " " Tapiniano
in persona di
Montanari Antunietti

3 aprile notificato al
Ricorso

308/altro: Montanari Antunietti
costr. 1/2. Bian

Ditta Radice e C. - / Cuidan

Ill.^{ma} Procuratore del Registro

Roma,

Il sottoscritto, nominato
con Decreto N. 216/1940 patrocinatore uffici-
cioso del sig. Landi Benvenuto, ammesso
al Gratuito Patrocinio, fa istanza, nel
l'interesse del suo rappresentato,
perché si registri la sentenza della
Corte di Cassazione fra l'Azienda
Granviaria di Milano e il predetto
Landi Benvenuto pubblicata il 28
maggio 1941 e segnata col N. 1571.

Avv. Ivanoe Bonomi

Roma, 1 giugno 1941

Milano, 30 maggio 1941


LANDI = A.T.M.

Caro Bonomi,

ricevo la tua del 28 corr.

Prego il collega avversario di provvedere subito alla registrazione della sentenza. Ma bisognerebbe che tu incaricassi qualcuno di ottenere subito dopo la copia autentica da mandarmi.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Aldo Moro', written in a cursive style.

CARTOLINA POSTALE



A S.E. l'on.avv.

Ivanoe Bonomi

ROMA

piazza della Libertà, 4

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia
di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA e di
ALBANIA Imperatore d'Etiopia. LA R.CORTA D'APPELLO DI
MILANO - Sezione 3. Civile - composta dagli Illust. Sigg.

N. 1797 Ruolo

N. 1964 Sent.

NATTA dr. conc. Umberto Emanuele	Presidente
MARTINENGO dr. conc. Emanuele	Consigliere
PARDOLFO dr. cav. uff. RENATO	"
D'AZARIO dr. cav. uff. GIULIO	"
DEL BIANCO dr. cav. uff. LEONARDO	"

AVV. EMILIO CALDARA
AVV. MARIA CALDARA
PROCURATORI * * * * *
MILANO (114) Telef. 50.653 * * *
Via Priv. Siracusa N. 3 * * * * *

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
commerciale promossa in grado di appello, con citazione
in data 10/6/1939 Uff. giud. Conca di questa Corte e pos-
ta in deliberazione all'udienza del 24/XI/39, da
AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPOALE DI MILANO in persona del
direttore generale Ing. Piero Franceschini, col proc. e dog.
avv. Giorgio Coggi, di Milano via Cappaccio 27, per delega
Mandato alle liti 9/6/36 N. 17000 Rep. dott. Alberici.

APPELLANTE, che ha riassunto la causa contro:

LANDI BEVENUTO in proprio e per il figlio minore CARLO
col proc. dog. avv. Maria Caldara di Milano via Priv. Sir-
racusa 3, per delega in calce, APPELLATO, con citazione
11/12/37 Uff. giud. V. Silvano di questa Corte.

IN PUNTO: risarcimento danni. In esito alla discusso-
ne della causa fatta all'udienza del 24/XI/39, vennero
prese le seguenti CONCLUSIONI: L'avv. Coggi per l'ap-

pellante, chiede e conclude : Piaccia alla Corte Eco.
 Ogni contraria o diversa istanza eccezione e conclusio-
 ne reietta : Confermare in ogni sua parte l'appollata
 sentenza. Col favore delle spese ed onorari del presen-
 te studio di appello.

L'avv. Caldara, per l'appollato, chiede e conclude :

Piaccia alla Corte Eco., respinta ogni contraria istan-
 za ed eccezione ed in riforma della sentenza 15-26/5/37
 IV rama tra le parti in causa del R. Tribunale di Mila-
 no, giudicare : 1°) Dichiarare la responsabilità del-
 l'Azienda Tranviaria Municipale di Milano, quanto meno
 con il concorso di colpa nelle proporzioni che la Cor-
 te vorrà determinare, per l'investimento di Landi Carlo
 avvenuto il 25 ottobre 1935 XIV, con la condanna della
 stessa al risarcimento dei danni; con gli interessi
 compensativi dal giorno dell'investimento. 2°) Dispor-
 re perizia sul seguente quesito : "Dica il perito eli-
 gendo dalla Corte, visitato Landi Carlo, visti gli at-
 ti e i documenti di causa e sentiti i sanitari che
 ebbero a curarlo e operarlo, quali conseguenze, sia di
 incapacità lavorativa temporanea assoluta sia di in-
 capacità parziale permanente, siano allo stesso Landi
 derivati dall'investimento sofferto il 25 ottobre
 1935 ed a quanto siano ammontate in linea preventiva
 e approssimativa le spese di cura". 3°) Condannarsi

l'Azienda Tranviaria Municipale in tutte le spese di giudizio, sentenza e successive.

F A T T O : Landi Benvenuto in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore Carlo, con atto l'11 novembre 1935 convenne in giudizio l'Azienda Tranviaria Municipale di Milano accusando che Carlo Landi, figlio di minore età di esso esponente, era stato il 28 ottobre 1935 alle ore 15.30 investito e travolto da una vettura tranviaria della linea 55, e chiedendo il risarcimento dei danni subiti da suo figlio e da lui. Il Tribunale di Milano, con sentenza 7-12/1/1936, ammise le prove orali che le parti avevano dedotte. Espletata la prova, e riassunta la causa dall'A.T.M. con atto del 18/1/1937, l'istante chiese che, affermata la responsabilità dell'Azienda T.M. fosse questa condannata ai danni patiti e patibili, quanto meno, in via subordinata, in concorso di colpa nella misura ritenuta essa dal Tribunale. La convenuta concluse per l'assoluzione dalle istanze attrici. Il Tribunale di Milano, Sez. I. con sentenza 15-26/5/1937 XV assolveva l'Azienda Tranv. Mun. ponendo a carico del Landi Benvenuto le spese del giudizio. Appellò tempestivamente il Landi, senza per altro provvedere alla iscrizione della causa a ruolo, onde l'A.T.M. con atto 10/6/1939 riassunse la causa. Costituitesi le parti, la causa fu discussa e furono

presso le conclusioni in epigrafe riportate.

D I R I T T O : Il giovanotto Carlo Landi nel pomeriggio del 28 ottobre 1935 in Milano, provenendo da Via Tintoretto in bicicletta, è giunto all'incrocio di Via Monterosa, si accinse ad attraversarlo per portarsi proseguendo in via Correggio : nell'attraversamento del crocevia venne investito nella ruota posteriore della bicicletta dalla vettura tranviaria N. 722 della linea N. 55 che percorreva via Monterosa diretto a S. Siro e fu battuto a terra. Riportò gravi lesioni e fu ricoverato all'Ospedale Maggiore in preda a commozione cerebrale con prognosi riservate. La difesa del Landi aveva affermata la responsabilità dell'Azienda Tran. Mur. perchè il conducente della vettura tranviaria, quando il Landi aveva già iniziato l'attraversamento, aveva proseguito la corsa, investendo il ciclista, mentre avrebbe dovuto fermarsi, anche perchè in quel punto era segnata la fermata obbligatoria. Oppose l'A. P. che il ciclista ciera parato davanti alla vettura tranviaria improvvisamente e quando questa aveva già raggiunta l'altezza di Via Tintoretto al punto dell'incrocio: che dopo aver affiancato il tram per qualche tempo, aveva accelerato portandosi davanti alla vettura per circa due metri e poi, bruscamente piegando sulla sua sinistra, aveva voluto tagliare la via alla vettura per attraversarla il crocevia:

che il manovratore aveva frenato immediatamente, riuscendo a fermarsi in breve spazio, ma l'investimento si era inevitabilmente verificato. E su queste circostanze fu disposta e raccolta la prova. Dalle testimonianze raccolte risulta quanto appresso: 1. Il Landi fu raccolto a terra dopo l'investimento quasi sotto il cartello che segna la fermata del tram (teste Santoro Aletto). Vi era dedotta a prova che ivi fosse punto di fermata obbligatorio. Bisogna invece trattarsi di fermata facoltativa (testi Sartori Giuseppe, Ottuzzi Antonio).

2. Il treno tranviario era formato da una carrozza motrice e da un rimorchio: era gravato di molti viaggiatori, e correva a velocità piuttosto spinta (teste Aletto Sartori, Sartori Giuseppe, Ottuzzi) diretto a S. Siro. I testi Angelo Cigliati, manovratore del treno tranviario e Clerici Angelo, bigliettaio, non hanno contraddetta questa circostanza. 3. Il giovinetti Landi proveniva pedalando una bicicletta da Via Tintoretto giunto al crocevia di Via Montecrossa agli uolte attraversare detta via, per portarsi in direzione di Via Correggio. Il teste Giuseppe Sartori ha dichiarato di aver visto quando Landi imboccò con la bicicletta il Viale Montecrossa provenendo da Via Tintoretto, e proseguì per attraversare il viale Montecrossa: e quando, sopraggiunto dalla carrozza tranviaria, fu investito di fianco, nella ruota posteriore

re della bicicletta, dal lato sinistro del tram. Ciò provverebbe che il tram investì il ciclista quando questi aveva già attraversato con la ruota anteriore il binario. Detto teste ha fatto presente che Via Pintoretto si innesta all'incrocio del Viale Monterosa in senso obliquo (ad angolo ottuso per chi guarda dal Viale Monterosa verso S. Siro come si osserva sulla planimetria prodotta), in modo che il manovratore del tram avrebbe avuto modo di avvistare il ciclista anche prima che questi avesse iniziato l'attraversamento del Viale Monterosa. 4. Senonchè il manovratore Giuseppe Dognini ha testimoniato di avere bensì avvistato il bambino a circa 20 metri di distanza, ma precisa che questi in quel momento percorreva il viale Monterosa nella stessa direzione del tram, alla distanza di oltre un metro dalla rotaia: aggiunge il teste che lo aveva nella corsa quasi raggiunto e si trovava da lui distante circa due metri allorchè si avvide che il ciclista poggiò e si inclinò a sinistra, comprese che intendeva girare a sinistra e frenò subito la carrozza, riuscendo a fermarsi nello spazio di cinque metri; ma non più in tempo per evitare l'investimento del giovinetto, che in tanto colla bicicletta aveva tagliato la strada. Questa versione è in parte corroborata dalla testimonianza di Antonio Ottazzi, il quale vide il Landi pro-

nire in bicicletta da Via Tintoretto, sboccato in viale
 Monterosa il Landi non iniziò subito l'attraversamento
 ma proseguì lungo il viale per circa 10 metri, indi vol-
 tò a sinistra per fare l'attraversamento, e fu investito
 nella ruota posteriore, sul fianco sinistro del treno.
 Quando il ciclista Landi sboccò il viale Monterosa
 era a distanza di circa 10 metri. Questo teste ha pure
 precisato che si trovava in bicicletta davanti al Landi
 e d'assersi voltò quando udì il colpo dell'urto. E dice
 pure che ebbe la sensazione che il conducente del treno
 non si sia accorto del Landi perché non vedeva né rallen-
 tò, fermò, dopo a 20 metri dal luogo dell'investimento, ed
 intese il manovratore giustificarsi che in seguito al
 colpo sentito guardò e si accorse del giovanotto inve-
 stito. Il teste Angelo Boglietti, che guidando un automo-
 bile veniva in direzione opposta a quella del treno in-
 vestitore, vide il ciclista pararsi improvvisamente con
 la bicicletta davanti al treno, che lo investì nella ruota
 posteriore, ma essendo la sua attenzione impegnata nella
 guida della sua macchina, non vide il ciclista che nel
 momento dell'investimento. Di fronte al contrasto di
 versioni, occorre anche dire che in primo tempo l'A.T.P.
 sosteneva a cose a prova che l'investimento era avvenu-
 to all'altezza di via Monte Garvino, tanto che ha pro-
 dotto anche la planimetria di questa località, e che il

ciclista era stato investito a tergo. Tale circostanza, se fosse stata esatta, avrebbe comprovata la versione data dal Dognini, perché provverebbe che il ciclista da via Tintoretto imboccò viale Monterosa, lo risalì parallelamente al fianco del binario del tram per un certo tratto, per poi, in prossimità di Via Monte Garvino, piegare improvvisamente a sinistra nell'intento di attraversare la crocevia verso Via Garcano, ma quando il tram era già sulla marcia, talché fu investito a tergo.

Si è risultato in modo certo ed ineccepibile che Landi, dopo l'investimento fu raccolto a terra quasi sotto la tabella della fermata facoltativa che si trova sul crocevia di Viale Monterosa con via Tintoretto e via Garaglio, cioè alla stessa altezza dell'imbocco di Via Tintoretto; il che esclude positivamente che il Landi abbia risalito con la bicicletta un tratto di Viale Monterosa sino quasi a giungere all'altezza del crocevia di Via Monte Garvino, ed abbia eseguito la manovra imprudente che il manovratore Dognini ed Ottazzi hanno narrato. Non basta, il Landi risulta essere stato investito non a tergo, ma sulle ruote posteriori di fianco, quando cioè aveva già attraversato oltre metà del binario. Ad invalidare la serietà della testimonianza Dognini, a parte la prevenzione che può derivare dall'aver tenuto stato nell'incarico di manovratore della motrice al momento

mento dell'investimento, stanno inoltre altri notevoli
 elementi: la topografia della località, e la posizione
 della tabella di fermata permettono di poter supporre
 che il piccolo Landi, giunto sul vasto incrocio, abbia
 voluto scegliere per l'attraversamento il punto che
 gli sembrò più sicuro e più facile che all'imbocco di
 viale Montrosa, prima di affrontare l'attraversamento,
 si sia immerso a destra nell'asse stradale
 del viale Montrosa in direzione di S. Siro per poi ef-
 fettuare l'attraversamento, all'altezza della tabella
 della fermata. L'attraversamento all'altezza della tabella
 le gli avrebbe agevolato il modo di proseguire per via
 Correggio sulla sua destra. Questo spiegherebbe la ver-
 sione data dall'ottimo, ed altresì quella data dai car-
 tisti, che ha precisamente detto che il Landi, imboccò via-
 le Montrosa provenendo da via Tintoretto e proseguì
 per attraversarlo. Data la vasta area e dato che l'incro-
 cio di viale Montrosa con la via Tintoretto e la via
 Correggio non è normale e rettilineo, trovandosi la prima
 ad angolo ottuso e la seconda quasi ad angolo retto sulle
 l'asse di Viale Montrosa, i due testimoni che hanno osser-
 vato la manovra fatta dal Landi mentre erano di diverse
 posizioni, non possono averla vista e ricordata come
 l'hanno poi ridescritte, senza per questo essere fra loro
 in contraddizione, quello che è ben certo e manifesto è

la inconciliabilità di quanto ha asserito Dognini nei confronti dei rilievi obiettivi sopra cennati. 5. Così pure Dognini ha affermato di aver avvistato a circa 20 metri di distanza il bambino che percorreva il viale Monterosa, escluso che il ciclista Landi avesse percorso il viale Monterosa nella stessa direzione del tram, resta l'affermazione che Dognini avvistò a circa 20 metri di distanza il giovinetto Landi, e poiché l'investimento è avvenuto all'altezza della tabella, nell'area del crocevia, si deve argomentare che il manovratore vide il ciclista quando da Via Pinoretto entrò nell'area spaziosa del crocevia per l'attraversamento. Il teste Sartori a questo proposito fece presente che il tranviere per la stessa giuntura di Via Pinoretto, che si apre ad angolo ottuso alla vista di chi risale viale Monterosa in direzione di S. Siro, avrebbe potuto avvistare benissimo il ciclista prima che questi avesse iniziato l'attraversamento. Il teste Ottazzi ha precisato che quando il ciclista imboccò il viale Monte Rosa il tram era distante circa 10 metri. Ciò riprova che il ciclista Landi non poté fare la manovra che ha narrato il Dognini, e prova che il Dognini vide il ciclista quando da Via Pinoretto procedeva verso l'incrocio di Viale Monterosa. 6. Grava è poi la circostanza deposta dal teste Ottazzi, e cioè che il Dognini, disceso dal tram che aveva fermato,

disse ai presenti di aver sentito il colpo prodotto dal
 tram che urtava la bicicletta, e di aver lo seguì a
 ciò guardato, e di essersi solo allora accorto di avere
 investito il giovinetto. Questo può far sapere che il
 manovratore in realtà non avesse fatto prima attenzio-
 ne e non si fosse neppure accorto del ciclista che da
 via Pintoretto si era accinto ad attraversare la strada,
 o che avesse ritenuto che il ciclista aveva fatto anco-
 ra in tempo a portarsi colla ruota posteriore fuori di
 binario: una questione variabile che uomini onesti non
 pare che possano volere adossare la sua responsabilità,
 avendo il pubblico che lo avvertiva, data una versione
 per nascondere il vero. Questo è che questa versione rac-
 colta dal teste ottuso è nettamente contrastante col
 rapporto che Corini deve aver fatto all'Amianda Grav.
 (di avere investito a forza il ciclista che correndo
 lungo Viale Montecasa aveva all'altura di via Monte,
 servito improvvisamente tagliato la strada al
 tram che gli era a due metri dietro) da questa ritena-
 ta è dovuta a prova: con deposizione di poi resa in
 sede d'istruzione civile, onde, non potendosi prestar fede
 alla testimonianza del teste, si deve ritenere pro-
 vato che il giovinetto Luigi proveniva da via Pintor-
 retto, giacché al crocevia Montecasa si accingeva a farne
 l'attraversamento risalendo all'altura della tabella

che segna la fermata del tram, quivi tagliando il binario
 di viale Monterosa, mentre sopravanzava a forte velocità
 la carrozza con rimorchio N.722 della linea 55 diretta
 verso S. Siro, dalla quale fu investito contro la ruota
 posteriore sul fianco sinistro. Il Tribunale, valutata la
 risultanza processuale, ritenne invece come vera la ver-
 sione del fatto data dal teste Dognini; e conseguentemente
 te, poiché la carrozza tranviaria per l'art. 29 del Cod.
 Stradale aveva la precedenza in ogni caso, giudicò che
 il ciclista Landi, per aver voluto tagliare la strada al
 tram più veloce di lui che lo seguiva da presso con una
 incoscienza rapidissima sterzata a sinistra rese inevi-
 tabile l'investimento fu perciò la causa esclusiva
 efficiente del sinistro. Osserva la Corte che il piccolo
 Landi fu imprudente perché volle fare l'attraversamento
 quando il tram avanzava a forte velocità, ed era prossimo,
 egli per l'art. 29, avrebbe dovuto dare la precedenza al
 tram. Ma è pure accertato che quando iniziò l'attraversamento
 egli era a distanza di circa 10 metri dal punto
 raggiunto dal tram, ed è accertato che egli, per misura
 di cautela, aveva cessato di fare l'attraversamento nel
 punto ove si trova la tabella della fermata facoltativa,
 nella previsione che quivi il tram avrebbe dovuto ferma-
 re, o quanto meno rallentare per il normale servizio dei
 viaggiatori. Una condotta più oculata e prudente da parte

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 9 giugno 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E.l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

Pardini sta provvedendo per la copia autentica della sentenza di Cassazione, secondo le tue istruzioni. Ma, in tua assenza, non ha potuto provvedere a mandarmi la copia autentica della sentenza della Corte d'Appello che è presso di te (insieme a qualche altro atto) e che mi occorre assolutamente per la discussione della causa di merito. Ed io te ne scrivo, calcolando che tu domani o doman l'altro sarai di ritorno a Roma.

Cordiali saluti.

affo
Caro

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I



Assegno L. _____

N. 3033

Mittente _____

Destinatario _____

Destinazione _____

Tassa L. _____

Espresso L. _____

Firma _____

È vietato includere valori nelle raccomandate
L'Amministrazione non ne risponde.

Leontawa 28 maggio 41

N. 1571

Azienda tranviaria
di Milano
contro

Landi Benvenuto -

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 3 luglio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

Caro Bonomi,

la copia esecutiva della sentenza mandatami da Pardini è giunta in tempo. Senonchè la causa si è dovuto ugualmente rinviare a dopo le ferie, sia per non far decidere in questa vigilia di vacanze una causa importante sia perchè l'avversario ha prodotto una controperizia stragiudiziale.

Ho, poi, sollecitato il collega avversario a farmi pagare le spese liquidate dalla Cassazione.

Cordiali saluti.

a/pw
Emilio Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 3 luglio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

SARACCHI = PINZONI.

A S.E.l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

sono lieto di sentire che
rimarrai a Roma per tutto il mese, perchè
verso il 20 dovrò mandarti un controricorso
in Cassazione da notificare e poi deposita-
re prima del 25. Ove ti assentassi, dimmi come
devo regolarmi.

Cordiali saluti.

Emilio Caldara

dott. avv. EMILIO CALDARA
dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 23 luglio 1941
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50.653

LANDI BENVENUTO = A.T.M.

A S.E. l'on. avv. Ivano e Bonomi

Volta Mantovana

L'A.T.M. mi ha messo a disposizione le L.1200 di spese liquidate dalla Cassazione, ed io mi affretto a mandarti quanto d'accordo con l'accluso assegno bancario sull'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio in data odierna N. 0686062 Q. per L.600 al mio ordine e con girata piena a te.

Cordiali saluti e buone vacanze.

apto
Stalder

P.S.- Mi pare che per ora non ci siano pratiche urgenti da seguire. Ma in questi giorni deve avertene mandata una un collega di qui (di cui ora non ricordo il nome) che mi aveva chiesto il tuo indirizzo.

Se occorreranno le copie autentiche della

sentenza di Cassazione SIMONE / LOSEGO, manderò
senz'altro la domanda a Pardini e...lo vigilerò io.

0097
con
1600
66
M. M. M. M. M.
M. M. M. M. M.

N. 1698

Reg. 1940

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Costituzione del
sig. Landi Benvenuto ammesso al Grad. Patr.

ATTI DEL RESISTENTE

per resistere al ricorso

della Azienda Bramviaria s. Milano

AVV. IVANOE BONOMI

ROMA - Piazza della Libertà, 4

- I° Decreto che ammette al Gratuito Patrocinio e nomina a difensore di ufficio l'avv. I. Bonomi
- 2° Ricorso della Azienda Tramviaria di Milano con in calce la delega all'avv. I. Bonomi



216
40

LA COMMISSIONE PEL GRATUITO PATROCINIO

presso la CORTE di CASSAZIONE del REGNO composta dell' Ill.mi Signori:

1° Torro Regano comm. Vincenzo Cony. di Cass. Presidente

2° De Martini com. Demetrio Sostituto Procuratore Generale, Relatore

3° Martorelli Gr. uff. Antonio Sante Avvocato Patrocinante

con l' assistenza del Segretario Cipriani cas. uff. Vincenzo

Vista la domanda di Landi Benvenuto fu maurizio

improprio e pel figlio minore Carlo

diretta ad ottenere l' ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per ~~ricorso~~

al ricorso in cassazione ~~prodotto~~ avverso la sentenza pronunciata dal

la Corte di Appello di Milano in data 9-22

dic. 1939 ivi Registrata al N. 4018 il dì 11-1-1940

con tassa di L. 76.55 nella causa contro dall' Arrenda

Tramviaria Municipale di Milano

Visti i certificati constatanti la povertà del richiedente e gli atti della causa.

Visto l' art. 9. e 23 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 3282.

Intesa la relazione fatta dal Sostituto Procuratore Generale.

Apparendo fondati i motivi del Ricorso; accoglie la fatta istanza e nomina difensore

d' ufficio l' Avv. Sig. Ivanoe Bonomi

Roma 28 DIC. 1940 Anno XIX

Firmati Torro Regano. De Martini. Martorelli. Cipriani

Per estratto conforme dal registro delle deliberazioni.

Roma, 28 DIC. 1940 Anno XIX 194

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE



V. Cipriani



COPIA

AVVOCATO
VIGANONI ANTONIO
MILANO
Corso Roma, 42 - Tel. 87690

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

della

AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE DI MILANO (A.T.M.), in

persona del suo Direttore Generale Sig. Ing. Piero

Franceschini, rappresentata e difesa dagli avv. ~~Alber-~~

~~gio~~ Antonio Viganoni di Milano ed Alfredo Tamburini

di Roma, con domicilio eletto presso l'Ufficio di que-

st'ultimo in Roma, Via delle Muratte n. 25

c o n t r o

LANDI BENVENUTO di Milano, agente in proprio e quale

legale rappresentante del figlio minore Carlo Landi

per ottenere l'annullamento

della sentenza 9/22 dicembre 1939, notificata il gior-

no 8 Marzo 1940, resa "inter partes" dalla R. Corte di

Appello di Milano, Sezione 3.a

F A T T O

Con atto 1° Novembre 1935 Uff. Giud. I. Gatti addetto

al R. Tribunale di Milano, Landi Benvenuto, in proprio

e per il minore figlio Carlo, traeva in giudizio, avan-

ti il Tribunale anzidetto, la Azienda Tramviaria Muni-

cipale di Milano (A.T.M.) per ottenerla condannata

al completo ristoro dei danni che asseriva dovutigli,

in proprio e nel nome, in dipendenza di investimento

che il minore suo figlio Carlo ebbe a subire per par-

Oggi

Ad	6324	Rep	
Spese	L		
Leor. 10% e quit.			220
Costipendio	L		
Modif. e rap.		915	
Coste		240	
Imposta		575	
Coste		200	
Spese			
		L 1930	1930
Totale	L	2150	
Spese postali			
Spese da pagare	L		

L. Viganoni e Tamburini

V. con copie
Il Cancelliere

te di una vettura tranviaria circolante in una via di
Milano .Esponeva al riguardo l'attore che il predetto
suo figlio mentre in bicicletta percorreva, verso le
ore 15.30 del dì 28 ottobre 35, il Viale Monterosa,
era stato investito a tergo, e travolto, dalla vettura
della linea N. 55, riportando gravi lesioni ed anche
postumi di natura permanente periale .

Assumendo che l'incidente stradale e l'evento danno-
so erano da addebitarsi a colpa esclusiva del mano-
vratore della vettura tranviaria, chiedeva in princi-
palità la condanna ai danni della A.T.M. quale commit-
tente di esso manovratore .

Resisteva alla domanda la convenuta, assumendo a sua
volta la assoluta incolpevolezza del proprio dipen-
dente personale, e chiedendo così di andare assoluta.
L'adito Tribunale di Milano, con su. interlocutoria
7/13 gennaio 1936, disponeva inchiesta testimoniale
su capitoli " hinc inde " dedotti, intesa così alla
ricostruzione delle modalità del fatto secondo le
contrastanti versioni delle parti come ad acquisire
al giudizio elementi utili per la eventuale determina-
zione quantitativa del danno reclamato; disattendeva,
in quella vece ed allo stato, la perizia medica pure
richiesta dall'attore, trattandosi di incumbente dis-
pendioso e diverso dalla testimoniale .

Deposito

2 GEN. 1941 Anno XIX

*con delega in
calce e copia*

Decreto Giol

patiosimo

[Signature]



Riassunta la causa a diligenza della Azienda convenuta e nuovamente giudicata in esito alle assunte prove, Il Tribunale, con altra sua sentenza 15/26 Maggio 1937, ritenute che l'attore non seppe fornire alcuna convincente prova di colpa che potesse imputarsi al manovratore della vettura, mentre, per contro, la assoluta incolpevolezza di costui appariva chiara emergenza della seguita inchiesta, mandò assoluta la A.T.M. dalle domande dell'attore, col carico integrale a quest'ultima delle spese giudiziali.

Mutato patrocinio, il Landi appellava da tale sentenza chiedendone la riforma con riaffacciare, in sede di gravame, la minore tesi della colpa concorrente dello stesso ciclista danneggiato, quale già subordinatamente prospettata in prime cure.

Anche la causa d'appello veniva riassunta e portata a decisione a cure e spese della convenuta.

In accoglimento appunto della seconda subordinata difesa dall'attore, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza ricordata in epigrafe 9/22 dicembre 1939, dichiarava il sinistro stradale dovuto ed imputabile alle colpe concorrenti così del ciclista come del manovratore della vettura tranviaria, precisando e concretando le misure di tale concorso nel dimidiamiento della liquidanda cifra di danni spettanti al danneggiato

A quest'ultimo effetto la Corte di Milano, rimessa la causa al primo giudice, disponeva perizia medica diretta all'accertamento delle conseguenze residue al minore per le riportate lesioni; condannava inoltre pure dimezzandole, la A.T.M., nelle spese giudiziali di prime e di seconde cure .

Contro questa sentenza della Corte di Milano insorge l'Azienda tranviaria Municipale di Milano mediante il presente ricorso, proponendo il seguente mezzo di annullamento:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 29, 3° cap. del Codice Stradale (R.D. 8 dicembre 1933 N. 1740), in relazione alle norme di diritto come sulla colpa aquiliana (art. 1151- 1153 Codice Civile): nullità a sensi dell'art. 517 n. 3 Codice proc. civile.

Trattasi, nella fattispecie, di urto o collisione tra una bicicletta ed una vettura tranviaria. Ora è principio assodato e quindi non più meritevole di ragionevole dubbio, quello, già ovviamente affermato dalla prima sentenza interlocutoria del Tribunale di Milano, delle inapplicabilità alla tranvie della presunzione di colpa stabilita dall'art. 120 del Codice Stradale, come si rileva dal successivo art. 131.



Conseguentemente la colpa che si assume addebitabile a carico del manovratore della tranvia, lungi dal sorgere e sussistere allo stato presuntivo, dovrà provarsi da chi la allega; e la disciplina di essa, anche in ordine alla sua concreta entità, non può che rientrare nell'ambito delle norme di diritto comune di che agli articoli 1151-1153 del Codice Civile. È pure principio pacifico, perchè risultante del pari da esplicita disposizione della stessa legge speciale, quello della assoluta precedenza spettante, negli incroci, ai veicoli circolanti su binari (art. 29, 3° vap. Codice Stradale); salvo, nondimeno, l'obbligo per i conducenti tranviari di attenersi, comunque, alle comuni norme di prudenza.

Fermati preliminarmente questi molto semplici principi, sui quali non è possibile dissenso, è a vedersi se ~~di essi~~ abbia fatto retta ed integrale applicazione la sentenza impugnata. Diciamo che no, pur mantenendo rigorosamente, come dobbiamo, la rappresentazione del fatto, e delle sue modalità, entro quei precisati confini di accertamento che la Corte di merito, nel suo finale apprezzamento delle risultanze della istruttoria orale, gli ha fissati.

Sta in fatto, - secondo che ritenne la Corte valutando, diversamente dal Tribunale, le emergenze dell'in-

che sta - che il ciclista "andi, proveniente dalla laterale Via Tintoretto, giunse al crocevia di Viale Monterosa, si accinse a farne l'attraversamento ma prima risalendo all'altezza della tabella che segna una fermata "facoltativa" della tranvia, e quindi tagliando, proprio in quel punto, il Viale Monterosa, mentre sopraggiungeva la vettura con rimorchio N° 722, diretta alla periferia. E più precisamente sta ancora di fatto che quando il ciclista iniziò la manovra di attraversamento, egli trovavasi alla distanza di circa 10 metri dal punto raggiunto dal tram. E' pure circostanza accertata ed incontrovertibile che la tabella collocata sul crocevia contrassegna una fermata "facoltativa", non "obbligatoria", della tranvia. Così stando le cose, e cioè anche ammessa ed accertata, come deve ammettersi ed accertarsi, la versione da ultimo adottata dal giudice d'appello in disformità a quella ritenuta dal primo giudice, non si vede come la colpa esclusiva dell'incidente non sia da ravvisarsi, con precisa individuazione, nello stato contravvenzionale del ciclista, il quale, in spregio alla nota norma di circolazione, a luogo di lasciarsi sfilare davanti il convoglio tranviario, che non accennava nè a rallentare nè a fermarsi, ne invase improvvisamente la sede, a brevissima distanza dalla

motrice, restando poi da questa colpito per urto contro la ruota posteriore della bicicletta.

E', infatti, particolare non meno accertato che la vettura tranviaria fu prontamente arrestata dal manovratore non appena questi poté rendersi conto della incauta ed imprevedibile mossa del ciclista. Ed il fatto che la bicicletta fu urtata nella ruota posteriore, con urto leggero ma sufficiente a provocare la caduta del giovanotto ciclista, sta a dimostrare che il detto manovratore fece d'ogni suo meglio per evitare l'investimento, riuscendo solo ad attenuare le conseguenze che potevano anche essere ben più gravi, forse mortali.

Ora, riconoscere, come fa la Corte di merito, la grave imprudenza del Lendi e la sua palese trasgressione della disputa norma, per poi fare a carico al manovratore di non avere anche saputo compiere la eccezionale manovra di arresto - su brevissimo spazio - dell'intero convoglio, significa negare, "in radice", valore a quell'assorbente atto imprudente e contravvenzionale che si imputa al ciclista; sia pure che ciò si sia fatto ai limitati effetti di attenuare l'obbligo di risarcimento con la artificiosa configurazione di altra colpa concorsa colla determinazione dell'evento dannoso. Ricorda ed afferma la Corte, proprio

a proposito dell'arresto della vettura tramviaria, che, in altri casi da essa decisi, rimase dimostrato che una vettura con rimorchio, anche di vecchio tipo, quale quello di cui è causa, poté essere arrestato, con l'uso del freno magnetico, in 7 metri. Ma quale era, in quei casi, la velocità tenuta dal convoglio? L'affermazione ed il richiamo ad altri precedenti - che del resto non si conoscono e che si contestano - non è davvero argomento di convincimento, e porterebbe senz'altro a ritenere che si possa fare rimprovero al conducente tramviario sempre quando non spieghi, anche in circostanze eccezionali, una eccezionale abilità di arresto della vettura. Ora a tanto non può spingersi il "dovere" del manovratore; così come non può farsi a lui carico di sempre prevedere, e quindi prevenire, tutte le mosse imprudenti di pedoni, ciclisti e di altri conducenti di veicoli, anche le più incaute ed impensate.

L'argomento ora ricordato ci appare, così, suggerito, all'evidenza, dalla idea preconcepita, ed umanamente apprezzabile, di ritrovare, sia pure "in partibus", un responsabile del disgraziato incidente.

Tutta, invero, la motivazione della sentenza impugnata è fatta convergere a questo volenteroso ritrovamento.

Se non che, anche gli altri argomenti all'uopo invocati, non possono persuadere.

E così non persuade - che anzi porterebbe ad opposto decisione - la ragione addotta dalla Corte, che, essendovi nel punto dell'attraversamento la fermata "facoltativa" del tram indicato da una tabella ad un crocevia di notevole importanza per la larghezza della plates stradale, "prudenza, consigliava ugualmente di vigilare e rallentare la corsa, essendo normale che il pedone" (sono parole della sentenza denunciata) "si affidi a traversare la strada nei punti ove è segnata la fermata". La ragione varrebbe se si trattasse di fermata obbligatoria o se (il che non è affatto dimostrato, che anzi è dimostrato il contrario) la tranvia avesse accennato a doversi fermare per richiesta dei passeggeri trasportati che ne volessero discendere, oppure se la presenza dei pedoni ~~spostati~~stanti in prossimità della tabella ed in atteggiamento di richiedere la fermata del convoglio per salirvi, giustificasse l'attesa e la previsione del rallentamento del convoglio stesso ed il suo successivo arresto. Nulla di tutto ciò, ed il manovratore non aveva dovere e ragione di rallentare, in perfetto rettilineo, là dove non avvistava ingombri stradali o ragionevoli possibilità di improvvisi attraversamenti.

Nè il ciclista doveva fare conto sulla semplice "probabilità" che la tranvia si fermasse per la sola presenza, in quel punto, della tabella, essendo provato che nè dall'interno nè, apparentemente, dall'esterno, nessun passeggero reclamava il fermo della vettura stessa.

La sentenza di codesta Corte ECC/ma (28 giugno 39, in cause Carnevali C° A.T.M., pubblicata in "Responsabilità Civile e Previdenza", 1939, pag.359) che la Corte di Milano cita proprio a proposito dei punti stabiliti per le fermate delle tranvie, non si adatta davvero al caso in esame, poichè riflette un ben diverso ed opposto caso di una fermata "obbligatoria".

"Il mancato arresto della vettura tranviaria ad una fermata obbligatoria" -insegna codesto Supremo Collegio - "può costituire omissione colposa anche nei confronti degli altri utenti della strada, in quanto essi facciano ragionevole assegnamento sulla fermata".
E continua, motivando, la sentenza citata: "Le fermate obbligatorie sono segnalate a tutti e sono normalmente osservate; e da ciò ben può desumersi che il tranviere prudente debba prospettarsi l'eventualità che gli altri utenti della strada vi facciano ragionevole assegnamento, tanto più che esse di consueto sono stabilite in modo da conciliare l'esigenze del servizio

con quelle della circolazione, come si verifica in specie presso gli incroci. La iposservanza rappresenta manifestamente un fatto del tutto anormale e non può quindi essere dissociata dall'uso di speciali cautele".

L'insegnamento, a parte l'autorevolezza della fonte, non potrebbe apparire di contenuto più evidente e persuasivo.

Ma nella fattispecie trattasi di fermata, "facoltativa" e, per essa, e per troppi ovvi motivi, non ricorrono le ragioni ricordate nella pronuncia or ora accennata. Non è per niente fatto anormale che una vettura non si arresti ad una fermata semplicemente facoltativa; sicchè gli altri utenti della strada, veicoli e pedoni, non possono né debbono fare assegnamento sulla eventualità che essa si arresti a luogo di proseguire senza arrestarsi. Adunque, anche per questo verso e sotto questo profilo, non si riesce a ravvisare elemento di colpa a carico del manovratore, mentre si rileva anche maggiormente manifesta la colpa assorbente del piccolo Landi.

La sentenza impugnata credette ancora di riscontrare motivo di colpevolezza del manovratore argomentando alla circostanza, ritenuta provata, che questi avrebbe avvistato il ciclista a distanza di almeno 20 metri p

prima del punto dove avvenne l'investimento. Poichè è parimenti provato che l'attraversamento del ciclista avvenne quando la tranvia gli era lontana appena 10 metri, è necessità ammettere - e la sentenza lo ammette - che per certo tratto il ciclista stesso fu dal manovratore visto pedalare lungo il viale Monterosa e cioè in posizione affiancata al convoglio, per risalire, com'è noto, all'altezza della tabella indicente la fermata facoltativa, da dove poi eseguì l'improvviso ed inopinato attraversamento del binario. Tutto questo ritenuto per vero, se ne deve dedurre che il manovratore, lungi dal poter prevedere che il Landi raggiungesse la tabella al fine di eseguire, proprio da quel punto, l'attraversamento, doveva al contrario arguire che il ciclista continuasse la sua rotta lungo il Viale Monterosa seguendo la direzione della tranvia. Comunque, nulla autorizza a ritenere che il contegno del ciclista fosse tale da ingenerare nel conducente tramviario la ragionevole previsione che il Landi si accingesse imminente ad invadere e tagliare la sede tranviaria.

E così, ancora una volta, alla insussistenza di concreti elementi di colpa, si supplisce con argomenti congetturali, facendosi addirittura rimprovero al manovratore di non avere, in buona sostanza, anche



"indovinate" le intenzioni del ciclista .

°38°

Per concludere, la Corte di merito non ha saputo convincentemente rappresentare alcun apprezzabile elemento di colpa sussistente, nemmeno in tenue misura, a carico del manovratore, se il dovere di prudenza incombente a costui si intenda - come ha da intendersi - secondo le comuni norme di vigilanza di diligenza e di ordinarie cautele: appena ~~esse~~ il caso di ancora ricordare che, per non essere a lui applicabile la presunzione legale di cui all'art. 120 Codice Stradale, non si può richieder gli la prova della prestazione positiva di quella particolarissima diligenza o cura che, secondo la più rigorosa interpretazione di tale norma della legge speciale, è invece richiesta per completamente vincere e rimuovere la presunzione stessa .

La colpa e lo stato contravvenzionale del ciclista appare, così, e resta, la causa esclusiva ed efficiente del sinistro, sì che le conseguenze di esso non possono che ricadere sul medesimo danneggiato .

Per i suesposti motivi confidiamo che la sentenza della Corte di Milano sarà oggetto del richiesto annullamento

CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno
cassare la denunciata sentenza 9/22 dicembre 1939
della R. Corte di Appello di Milano, con i conseguenti
provvedimenti di ragione e di legge, e con la con-
danna delle controparti nelle spese.

elenco produzioni

Copia autentica sentenza impugnata 9-22 Dicembre 1939 della
R. Corte d'Appello di Milano Sez. 3.

Fascicolo atti e documenti del giudizio di seconda istanza,
contenente anche il fascicolo del giudizio di primo grado:
come dai rispettivi elenchi.

Ricevuta del prescritto deposito, che è del seguente preci-
so tenore: "Amministrazione dell'Ufficio Atti Giudiziari
Piazza Beccaria N° 12 Milano - N° 5868 della matrice - il
Sig. Avv. Cogoli Giorgio, con denaro proprio, ha pagato Lire
L. 501.15 per ricorrere in Cassazione contro la sentenza 9-
dic. 1939
22 della Corte d'Appello di Milano in causa Landi contro A-
zienda Tranviaria Municipale - Atto 5 Giugno 1940 XVIII° -
il Procuratore Superiore F. F. Palladino."

Avv. Antonio Viganoni
Milano 5 giugno 1940 (XVIII)

MARCA

Il sottoscritto Ing. Gr. Uff. Piero Franceschini, nella sua
qualità di Direttore Generale della Azienda Tranviaria Muni-

cipale di Milano, nomina e costituisce suoi procuratori speciali i Signori Avvocati Antonio Viganoni di Milano e Alfredo Tamburini di Roma perchè, tanto unitamente che disgiuntamente, rappresentino e petrocchino essa Azienda Tramviaria Municipale di Milano nella causa contro Landi Benvenuto e di che alla retrostata ricorso. All'uopo il sottoscritto, sempre nella sua anzidetta qualità, conferisce ai nominati procuratori ed avvocati ogni facoltà inerente al mandato alle litte, dichiarando di eleggere suo speciale domicilio in Roma, Via delle Murate N. 25, presso l'Ufficio dell'Avv.

Alfredo Tamburini

*fto. Azienda Tramviaria Municipale
Il Direttore generale
fto. Ing. Vico Franceschini*

Certifico io sottoscritto avv. Antonio Viganoni vera ed autografa la sovra apposta firma del Signor Ing. Gr. Off. Piero Franceschini Direttore Generale della Azienda Tramviaria Municipale di Milano

Il 1^o Avv. Antonio Viganoni
È conforme per notifica - Tribunale off. P.
Relazione di Notifica

Milano il Sei giugno 1910 XVIII

Ad istanza della Azienda Tramviaria Municipale di Milano, nella persona del suo Direttore Generale Sig. Ing. Gr. Off. Piero Franceschini, per tutti gli effetti di legge elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avv.

COPIA

Alfredo Troburini in Via delle Murate N. 25

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte
di D'Appello di Milano.

Ho in oggi notificato al Signor Landi Benvenuto il retroste-
so ricorso per Cassazione per ottenere l'annullamento del-

la sentenza 9.22 Dicembre 1939 della R. Corte d'Appello

di Milano Sez. 3., con il relativo elenco delle produzioni

e con copia del mandato e con copia altresì della ricevuta
del prescritto deposito; e tale notifica ho eseguito rim-
mettendo e lasciando copia conforme del ricorso medesimo

e di quanto sopra detto ad esse Signor Landi Benvenuto, ed
al domicilio dallo stesso eletto in Milano Via Privata Si-
racusa N. 3. presso l'Ufficio del suo procuratore officioso
Sig. avv. Caldara Maria nivi consegnandola, per non avervi

trovato personalmente il notificando, a mani del
Vittorio Gaudis *avvocato per lo studio di*
una causa di diritto civile
al cui studio con

Il Commesso Autorizzato
(Decreto di S. E. il Primo Presidente)

Milano, il -6 GIU. 1940-XVIII

L'Ufficiale Giudiziario della R. Corte d'Appello
Vincenzo Silvano

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
CAMPIONE CIVILE
N. 2140

Landi Benvenuto
in attesa con cura fedele



Grat. Patrocini

Aut. Pissani

III

Avv. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Eccell.^{ma} CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

ROMA

1698
HO

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
ROMA
9 APR. 1941 XIX
Il Cancelliere

MEMORIA

per LANDI BENVENUTO di Milano, in proprio e quale rappresentante del figlio minore LANDI CARLO, elettivamente domiciliato in Roma - piazza della Libertà N.4 - presso il suo avvocato officioso Ecc. avv. Ivano Bonomi,

15
h

sul ricorso

dell'AZIENDA TRAMVIARIA MUNICIPALE DI MILANO, elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Alfredo Tamburini e da questi rappresentata e difesa insieme all'avv. Antonio Viganoni di Milano,

contro

la sentenza 9-22 dicembre 1939-XVIII-della R. Corte d'Appello di Milano.

Il ricorso dell'Azienda Tramviaria Municipale di Milano, premesse poche e sommarie notizie di fatto, si addentra nell'esame di quello che essa dice

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGR
CAMPIONE CIVILE
N. 21407

5

diritto, spulciando alcuni argomenti della sentenza di merito per tentarne, ad uno ad uno, la confutazione. Invece la sentenza denunciata costituisce con l'intera motivazione e il dispositivo un tutto logico e giuridico, che dall'esame oggettivo delle risultanze di fatto della causa attraverso un sempre corretto apprezzamento giunge alla conclusione che, secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio, che "le vetture stradali il cui esercizio si svolge nell'ambito della comune circolazione stradale, devono essere guidate, in relazione all'obbligo del neminem laedere con la dovuta diligenza, e l'esonero dall'osservanza delle regole comuni sulla circolazione stradale non può essere dissociato dall'uso di speciali cautele, come quelle che possono essere richieste prima di attraversare gli incroci e dalle comuni norme della prudenza".

Valga il vero.

La sentenza di merito così comincia la trattazione in diritto :

"Il giovinetto Carlo Landi nel pomeriggio del 28 ottobre 1935 in Milano, provenendo da via Tintoretto in bicicletta e giunto all'incrocio di via Monterosa, si accinse ad attraversarlo per portarsi in via Correggio ; nell'attraversamento del croce-

"via venne investito nella ruota posteriore della bi-
 "cicletta della vettura tramviaria N.722 della linea
 "55 che percorreva via Monterosa diretta a S.Siro, e
 "fu buttato a terra. Riportò gravi lesioni, e fu ricove-
 "rato all'Ospedale Maggiore in preda a commozione ce-
 "rebrale con prognosi riservata.

Prospettate le opposte tesi di fatto del Landi
 e dell'A.F.M. in giudizio, la sentenza riassume le risul-
 tanze della prova testimoniale disposta e raccolta :

1.- "Il Landi fu raccolto a terra dopo l'investi-
 "mento quasi sotto il cartello che segna la fermata
 "del tram (teste Santoro Amleto). Si era dedotto a pro-
 "va che ivi fosse punto di fermata obbligatoria. Risul-
 "ta invece trattarsi di fermata facoltativa (testi
 "Sartori Giuseppe e Ottuzzi Antonio).

2.- "Il treno tramviario era formato da una car-
 "rozza motrice e da un rimorchio, era gremito di molti
 "viaggiatori e correva a velocità piuttosto spinta
 "(testi Amleto Santoro, Sartori Giuseppe, Ottuzzi Anto-
 "nio). I testi Angelo Cogliati, manovratore del treno
 "tramviario, e Clerici Angelo, bigliettario, non hanno
 "contraddetta questa circostanza.

3.- "Il giovinetto Landi proveniva pedalando una
 "biciocletta da via Tintoretto; giunto al crocevia di

"via Monterosa, egli volle attraversare tale via per
"portarsi in direzione di via Correggio.

"Il teste Giuseppe Sartori ha dichiarato di aver
"visto quando Landi imboccò con la bicicletta il via-
"le Monterosa provenendo da via Tintoretto e proseguì
"per attraversare il viale Monterosa ; e quando, soprag-
"giunto dalla carrozza tramviaria, venne investito di
"fianco nella ruota posteriore della bicicletta dal
"lato sinistro del tram. Ciò provverebbe che il tram
"investì il ciclista quando questi aveva già attra-
"versato con la ruota anteriore il binario.

"Detto teste ha fatto presente che via Tintoretto
"si innesta all'incrocio del viale Monterosa in senso
"obliquo (ad angolo ottuso per chi guarda dal viale
"Monterosa verso S. Siro, come si osserva sulla planime-
"tria prodotta), in modo che il manovratore del tram
"avrebbe avuto modo di avvistare il ciclista anche
"prima che questi avesse iniziato l'attraversamento
"del viale Monterosa.

°°

Qui la sentenza fa un esame minuto della diver-
sa versione data dal teste Giuseppe Dognini, manovra-
tore del tram e, sulle sue indicazioni, dalla Azienda

Tramviaria Municipale (I), versione in parte appoggia-
ta ma nella sua maggior parte contraddetta dal teste
Ottuzzi, versione che l'A.T.M. aveva tentato di suffra-
gare con una planimetria che collocava altrove il
punto dell'investimento. E su questo punto conclude :

"Ma è risultato in modo certo e inequivocabile che
"Landi, dopo l'investimento, fu raccolto a terra quasi
"sotto la tabella della fermata facoltativa che si
"trova sul crocevia di viale Monterosa con via Tinto-
"retto e via Correggio, cioè alla stessa altezza del-
"l'imbocco di via Tintoretto : il che esclude positi-
"vamente che il Landi abbia risalito con la bicicletta
"un tratto di viale Monterosa sino quasi a giungere
"all'altezza del crocevia di via Monte Gervino, ed
"abbia eseguito la manovra imprudente che il manovra-
"tore Dognini e Ottuzzi hanno narrato ".

(I) Per un lapsus calami la sentenza nomina come mano-
vratore del tram, a proposito della sua formazione,
il teste Cogliati che invece era il conducente di
un'automobile trovatasi vicina al luogo. Ma non è
dubbio che il manovratore è il Dognini che l'A.T.M.
ha introdotto come teste sul fatto proprio per cui
è stato processato in sede penale e assolto per insuffi-
cienza di prove.

Perciò la ricorrente dice cosa assolutamente inesatta quando afferma che la sentenza denunciata ammette avere il Landi pedalato in posizione affiancata al convoglio : proprio ciò che la sentenza esclude nel modo più categorico.

E ciò basta, anche se in questa sede si potessero fare argomentazioni di merito, per confutare in pieno la ricorrente sul punto che la colpa del Landi potesse ritenersi assorbente e non soltanto concorrente.

°°

Ma l'A.T.M. nel suo ricorso insiste perfino nell'affermazione "che la vettura fu prontamente ar-
"restata dal manovratore appena questi poté rendersi
"conto della incauta ed imprevedibile mossa del ci-
"clista". Impenitente ostinazione quella di ritor-
nare sulla mossa incauta e imprevedibile che la
Corte di merito ha positivamente esclusa ! Ma peggio
ancora il parlare come di cosa accertata del pronto
arresto della vettura, dopo che la Corte di merito
con una esauriente motivazione ha ripudiato la ver-
sione interessata e defensionale del manovratore
Dognini anche per "la inconciliabilità di quanto
"ha asserito Dognini nei confronti dei rilievi ob-
"biettivi sopra cennati", e dopo che ha ritenuto come

la vettura venisse fermata a venti metri dal luogo dell'investimento (i cinque metri di cui parlava Dognini erano in relazione alla località diversa in cui egli affermava essere avvenuto l'investimento). E facciamo grazia dell'altra circostanza, ritenuta per vera dalla sentenza denunciata : che, cioè, il Dognini non si è nemmeno accorto dell'investimento.

Fino a qui siamo in materia di accertamenti di fatto, ritenuti dalla Corte di merito e deformati dalla ricorrente : degli apprezzamenti sul fatto la ricorrente farà poi il maggior scempio.

Ma, quanto a questi, basterà riprodurre la conclusione cui è venuta la sentenza denunciata dopo dieci pagine di motivazione in fatto : "Il Tribunale, valutate le risultanze processuali, ritenne invece come vera la versione del fatto data dal teste Dognini". Del resto, la stessa ricorrente, impostando il punto di questione, scrive nel suo ricorso : "Stà in fatto - secondo che ritenne la Corte, valutando diversamente dal Tribunale le emergenze dell'inchiesta, che ecc. ecc.".

Dunque, valutazione delle emergenze dell'inchiesta : la più univoca definizione dell'apprezzamento di fatto, del giudizio di merito incensurabile in

°°°

Tuttavia - come abbiamo detto - la ricorrente fa scempio di questi apprezzamenti di fatto.

Quando la sentenza della Corte di merito ha esaminato ad una ad una le testimonianze, le ha controllate l'una con l'altra, le ha soprattutto controllate con rilievi oggettivi, non dovrebbe esser più lecito accusare il Magistrato di avere creata una "artificiosa configurazione di colpa" e di essere stato guidato da una prevenzione la quale, anche se ispirata a sentimenti umani, costituirebbe sempre una infrazione ai doveri del giudicante. Peggio, poi, se per adombrare queste accuse si ricorre - come nel caso concreto - a deformare i fatti e svisare perfino i rilievi e gli apprezzamenti di fatto del Giudice di merito.

Ma - a parte l'insindacabilità del giudicato su questo terreno - la sentenza denunciata non ha certo bisogno delle nostre difese. Basterà, per rimanere ad un livello più alto della discussione, rilevare che le argomentazioni della ricorrente potrebbero forse essere giustificate se la Corte di merito avesse esclusa la colpa del Landi e si trattasse di giudicare - ove fosse ammissibile in que-

sta sede - se alla stregua delle risultanze dell'istruttoria la colpa fosse o del Landi oppure del manovratore della vettura tranviaria. Ma la colpa del Landi è stata ritenuta appunto in base a quell'articolo 29 del Codice Stradale di cui la ricorrente denuncia ora la pretesa violazione da parte della Corte di merito. Perciò, trattandosi solo di vedere se fu bene giudicato esservi concorso di colpa da parte del manovratore, una è la questione di diritto sottoposta al Supremo Collegio - se la disposizione dell'art. 29 del Codice Stradale dispensi il manovratore di una tramvia nell'ambito della comune circolazione stradale dall'osservanza delle comuni norme della prudenza. Sa di che non spenderemo parole inutili, limitandoci - per la integrazione logica del nostro ragionamento - a ricordare a noi e al ricorrente gli insegnamenti di questo Supremo Collegio, ripetuti più volte e proprio in confronto della Azienda Tramviaria Municipale di Milano.

Questa tenta un diversivo polemico, e vorrebbe dare colore di questione giuridica al rilievo che la sentenza denunciata, tra gli altri argomenti adottati per ritenere la colpa del manovratore, accenna al fatto che il Landi attraversò il binario là dove

era la tabella indicante la fermata facoltativa. E si disturba anche a citare il giudicato di questa Eccell. Corte in un caso in cui si trattava di fermata obbligatoria là dove motiva : "Le fermate obbligatorie sono segnalate a tutti e sono normalmente osservate; e da ciò può ben desumersi che il tramviere prudente debba prospettarsi l'eventualità che gli altri utenti della strada vi facciano ragionevole assegnamento, tanto più che esse di consueto sono stabilite in modo da conciliare l'esigenza del servizio con quelle della circolazione, come si verifica in specie presso gli incroci".

Notiamo, ad esuberanza, che questa argomentazione si attaglia perfettamente al caso concreto, essendo pacifico che la fermata facoltativa corrispondeva ad un importante incrocio ed essendo notorio che nel servizio tranviario di Milano le fermate facoltative costituiscono circa i tre quarti delle fermate fisse nel loro complesso. Ma l'errore logico e giuridico della ricorrente consiste soprattutto nel voler considerare a sè uno solo dei molti argomenti di fatto che hanno formata la convinzione della Corte di merito sulla colpa concorrente del manovratore. Non riprodurremo ancora brani testuali della sentenza denunciata. Ci limitiamo ad elencare quegli argomenti :

la velocità un po' spinta = la possibilità che aveva il manovratore di avvistare il ciclista prima che questi iniziasse l'attraversamento del binario = la confessione del manovratore di avere visto il ciclista fin da 20 metri di distanza e quella successiva di non essersi accorto dell'investimento = l'esclusione della manovra imprudente e imprevedibile attribuita al ciclista Landi = il non avere fermato nè rallentato il tram, essendo almeno certo che l'attraversamento avvenne quando il tram era ancora distante dieci metri dato che "sarebbe bastato un attimo per evitare l'investimento", mentre è pacifico che quel treno tramviario avrebbe potuto essere anche fermato entro sei metri = e, da ultimo, la circostanza della fermata facoltativa insieme a quella del crocevia. Anzi la sentenza denunciata, proprio secondo l'insegnamento della sentenza di questo Supremo Collegio invocata dalla ricorrente, considera la fermata facoltativa in funzione dell'esistenza del crocevia, e scrive: "E, poichè in quel punto eravi la fermata facoltativa ed un crocevia con attraversamento di notevole importanza per la larghezza della platea stradale, prudenza consiglia- va ugualmente di vigilare e rallentare la corsa, es- sendo normale che il pedone si affidi a traversare

"la strada nei punti ove è segnata la fermata". E' quest'ultimo un apprezzamento di fatto, non solo incensurabile in questa sede, ma positivamente inattaccabile, in quanto la prevalenza in Milano delle fermate facoltative sulle obbligatorie porta necessariamente ad una loro prevalente funzione di conciliare le esigenze del servizio tramviario con quelle della comune circolazione stradale specialmente in corrispondenza dei crocevia.

Ma torniamo alla nostra osservazione fondamentale. L'argomento appoggiato alla esistenza della fermata facoltativa messo insieme ad altri otto o nove elementi di convinzione in fatto e, soprattutto, connesso con quello del crocevia e dell'attraversamento di notevole importanza, potrebbe anche essere - contro ogni considerazione di diritto e di senso pratico - abbandonato, senza che per questo la motivazione della sentenza denunciata avesse a perdere qualcosa della sua fondatezza e del suo valore logico e morale.

Invece considerazioni di diritto e di senso pratico impongono di non scartare nemmeno l'argomento della fermata facoltativa. Ciò è tanto vero che l'A.T.M. ha tentato, perfino con la produzione di una planimetria non rispondente al vero, di collocare il punto dell'investimento dove c'era un attraversamento

ma non la fermata facoltativa. Del resto, anche indipendentemente dalla funzione che hanno le fermate facoltative a Milano in relazione al crocevia, è ovvio che, agli effetti della responsabilità di un manovratore tramviario, tra fermata obbligatoria e fermata facoltativa si tratta al più di una diversa applicazione degli stessi doveri comuni della prudenza. Se, infatti, "il mancato arresto della vettura tramviaria ad una fermata obbligatoria - per usare le parole di questo Supremo Collegio invocate avversariamente - può costituire omissione colposa anche nei confronti degli altri utenti della strada, in quanto facciano ragionevole assegnamento sulla fermata", il mancato rallentamento della vettura tramviaria ad una fermata facoltativa può costituire una equivalente omissione colposa sempre nei confronti degli altri utenti della strada. E bene ha ritenuto la Corte di merito che nel caso concreto l'omissione colposa esiste, in quanto ha pure ritenuto con insindacabile apprezzamento di fatto che "sarebbe bastato un attimo per evitare l'investimento". Che, poi, per esigenze regolamentari e pratiche il rallentamento sia normale e doveroso alle fermate facoltative non può essere messo in dubbio, tanto più quando - come nella specie - la fermata facoltativa si trova al

crocevia di "un attraversamento di notevole importanza", dove tra l'altro possano sopraggiungere cittadini per approfittare appunto della fermata facoltativa. Di qui il ragionevole assegnamento che il ciclista Landi poteva fare sul rallentamento della vettura - ciò che attenua, ma non sopprime la sua colpa - e, soprattutto un altro degli otto o nove argomenti per ritenere il concorso di colpa del manovratore.

o°

Scrupolo di difesa - trattandosi di un caso giuridicamente caratteristico e umanamente pietoso - ci ha indotti a seguire il ricorrente anche nelle sue censure che esorbitano dalla materia censurabile in questa sede. Ma tutta la confutazione del ricorso può essere ridotta a due punti :

- a) la questione di diritto - se l'art.29 del Codice Stradale lasci sussistere il dovere delle norme di comune prudenza nella guida delle tramvie in sede di comune circolazione stradale - è stata risolta ripetutamente da questo Supremo Collegio in senso contrario alla tesi del ricorrente ;
- b) la sussistenza del concorso di colpa del manovratore tramviario è stata risolta dalla Corte di merito con un apprezzamento di fatto incensura-

bile e, ad ogni modo, inattaccabile.

15

Roma, 17 febbraio 1941 -XIX-

Avv. Ivano Bonomi

Eccellenza PRIMO PRESIDENTE

della CORTE DI CASSAZIONE,

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
CAMPIONE CIVILE
N. 21402

Il sottoscritto avv. Ivano Bonomi,
difensore officioso di BENVENUTO LANDI (per decre-
to 28 dicembre 1940 N.216) si é costituito per re-
sistere al ricorso dell' AZIENDA TRAMVIARIA DI MI-
LANO, ricorso iscritto nel Registro 1940 col nu-
mero 1698.

Poiché trattasi di un caso che investe una pove-
ra famiglia operaia e poiché la causa di merito per
risarcimento di danno é stata più volte rinviata in
attesa della pronunzia della Suprema Corte, si fa
viva istanza perché possa presto discutersi il ri-
corso superiormente indicato.

Con ossequi

Avv. Ivano Bonomi

Roma, 19 febbraio 1941

In carta libera perché ammesso al Gratuito Patrocinio

Istanza
per lissaz. d'udienza
19 FEB. 1941 Anno XIX

[Signature]